

XXXII.

1^a TORNATA DI SABATO 6 AGOSTO 1921

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIETRAVALLE.

INDICE.

	<i>Paq.</i>		<i>Pag.</i>
Per l'inversione dell'ordine del giorno:		DE NAVA, ministro	1467
ROCCO MARCO	1454	MATTEOTTI	1467-68
ACERBO	1470	AMATUCCI	1467
PIEMONTE	1470	LISSIA	1468
Disegni di legge (Approvazione):		SOLERI, ministro	1468-69
Maggiore assegnazione di lire 515,000 a favore della Regia Accademia dei Lincei	1454	Disegni di legge (Discussione):	
Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore	1455	Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.	
Approvazione di una convenzione con la Ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari	1455	DE NAVA, ministro	1463-64
Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani	1456	MODIGLIANI	1464
Conversione in legge del regio decreto che istituisce presso la Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni	1457	SALVADORI	1464
Conversione in legge del regio decreto che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria	1457	BENEDUCE ALBERTO, ministro	1464
Proroga dei termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse	1457	OLIVETTI	1464
Conversione in legge del decreto reale riguardante applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica	1458	Assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni.	
Reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria	1462	BROCCARDI	1472-75
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli	1462	CARUSI, relatore	1472-75
Disegno di legge (Seguito della discussione):		VICINI	1474
Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni.		OLIVETTI	1474-75
LARUSSA	1465	DE NAVA, ministro	1475
OLIVETTI	1466-69	BENEDUCE ALBERTO, ministro	1475-76
LUCIANI, presidente della Commissione	1466-68-69	POGATTSCHNIG	1475
		Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.	
		GRECO	1476-79
		DE VITO	1476
		GALENO	1477-80
		GARIBOTTI	1477
		LISSIA	1477
		FLOR	1478
		PERSICO	1478
		CASALINI	1479
		GASPAROTTO, ministro	1479-80-81-82
		CAETANI	1480
		BRASCHI	1481
		CARUSI	1481
		Assegnazione di 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati.	
		COLONNA DI CESARÒ	1483
		MICHELI, ministro	1483
		MURGIA	1483

	Pag.
Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza degli impiegati civili, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.	
CELESIA	1484
DE NAVA, <i>ministro</i>	1484-87-89-90-91
MATTEOTTI	1485-91-93
BUONOCORE	1485
MANCINI AUGUSTO	1485
DI FAUSTO, <i>relatore</i>	1486-87
OLIVETTI	1486-87
CELESIA	1489
MODIGLIANI	1489-91
PARATORE, <i>presidente della Commissione</i>	1490
LISSIA	1490
FEDERZONI	1490
CORBINO, <i>ministro</i>	1491-92-93
MAJOLO	1491
TOSCANO	1494
Assunzione da parte dello Stato della gestione del danno consumo nel comune di Venezia con Murano.	
MATTEOTTI	1494-96
SOLERI, <i>ministro</i>	1495
DONATI	1495
DE NAVA, <i>ministro</i>	1496
MUSATTI	1497
PARATORE, <i>presidente della Commissione</i>	1497
Provvedimenti in dipendenza di terremoti.	
FULCI	1500
DE NAVA, <i>ministro</i>	1500-01
MICHELI, <i>ministro</i>	1500
PISCITELLI, <i>relatore</i>	1501
Conversione in legge del regio decreto 9 dicembre 1919, n. 2609, che istituisce l'Ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina.	
CUTRUFELLI, <i>relatore</i>	1502
Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiategrosso-Busto Arsizio.	
BUONOCORE	1507
MICHELI, <i>ministro</i>	1508
Relazioni (Presentazione):	
TREVES: Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri nel regno, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, che ne prorogava la validità fino alla fine della guerra, e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1325, che prorogava di sei mesi la durata in vigore del citato Regio decreto	1508
MANCINI AUGUSTO: Stato giuridico degli insegnanti delle scuole pareggiate	1508
Disegni di legge (Presentazione):	
SOLERI: Estensione alle successioni testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguimento delle trascrizioni	1476
MICHELI: Conversione in legge di decreti regi e luogotenenziali	1476

La seduta comincia alle 10.

MARTINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Sull'ordine del giorno.

ROCCO MARCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO MARCO. Vorrei proporre che, come già si è fatto ieri mattina, si discutano prima tutti quei disegni di legge, sui quali non vi è nessun iscritto a parlare, e non sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Rocco perchè siano discussi subito i disegni di legge, sui quali non vi è nessun iscritto a parlare.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. Il primo dei disegni di legge sui quali non vi sono iscritti per parlare nè sono stati presentati ordini del giorno o emendamenti è il disegno di legge: Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei.

Se ne dia lettura.

MARTINI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 812-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1921-22, sarà iscritta, ad apposito capitolo, l'assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore.

Se ne dia lettura.

MARTINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 127-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta a partire dall'esercizio 1921-22 al capitolo riguardante le dotazioni delle Regie università ed altri istituti di istruzione superiore, l'annua somma di lire 3,000,000, in aggiunta allo stanziamento destinato per acquisto di materiale scientifico, per gli uffici ed i locali, per spese varie e per supplemento alle dotazioni.

Al medesimo capitolo dello stesso stato di previsione saranno inoltre iscritte le seguenti somme:

lire 1,600,000 per l'esercizio 1921-22;

lire 2,700,000 per l'esercizio 1922-23 e seguenti: con le quali sarà provveduto ad aumentare le doti e le spese per gli stabilimenti scientifici delle Università e degli altri istituti di istruzione superiore ad esclusione di quelli di chimica, fisica e delle loro applicazioni tecniche e le doti per le segreterie, le spese di ufficio e per i locali universitari.

Alle maggiori spese per il mantenimento delle cliniche universitarie ed a quelle per il riscaldamento di tutti gli istituti sarà provveduto con speciali stanziamenti di bilancio, da determinarsi anno per anno.

(È approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero verrà iscritta la somma di lire 10,000,000; ripartita in cinque esercizi finanziari dall'esercizio 1921-22, per le spese riguardanti gli impianti, l'arredamento e l'acquisto di materiale scientifico e didattico per gli istituti di istruzione superiore.

(È approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata verrà iscritto un capitolo per l'imputazione delle somme che da enti locali e da privati saranno devolute ad incremento degli istituti di istruzione superiore, e per spese di ricerche sperimentali.

Tali somme verranno poi iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della istruzione per essere messe a disposizione degli istituti di istruzione superiore e per spese di ricerche sperimentali.

(È approvato).

Art. 4.

La misura delle indennità per prestazioni o degenze negli istituti universitari, contemplate dal decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1962, sarà stabilita con tariffe approvate dalle rispettive Facoltà e dal Ministero della pubblica istruzione.

Le indennità per degenze e prestazioni degli istituti universitari saranno riscosse dagli uffici di economato delle Università ed istituti superiori per essere devolute agli istituti cui spettano, ed erogate con le norme che saranno dettate dal Ministero.

Art. 5.

Per le spese da effettuarsi direttamente dalle Università, ed istituti di istruzione superiore è data facoltà di emettere mandati di anticipazione od a disposizione sino al limite rispettivamente di lire 100,000 e lire 200,000.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari.

Se ne dia lettura.

MARTINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 863-A).

PRESIDENTE. La discussione generale aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

«È approvata la convenzione, allegato A) della presente legge, per l'esecuzione delle opere di bonifica e di utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla, stipulata il 29 luglio 1921 fra il comm. avv. Carlo Petrocchi in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Conti-Vecchi».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Provvedimenti per riparazione di strade nella provincia di Trapani.

Se ne dia lettura.

MARTINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 514-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 200,000 come prima assegnazione per provvedere - a carico dello Stato - nei comuni della provincia di Trapani gravemente danneggiati da alluvioni e frane dell'inverno 1818-19 e da indicare con decreto del ministro dei lavori pubblici, allo sgombrò di frane ed al ripristino del transito lungo le strade comunali interne ed esterne, anche mulattiere, purchè costituiscano l'unico accesso ad abitati;

b) lire 300,000 per concorso straordinario alla provincia di Trapani, per lavori di sgombrò e di ripristino di transito lungo le strade provinciali danneggiate dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-19.

L'assegnazione complessiva di lire 500,000 sarà fatta con istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei lavori pub-

blici con la denominazione: « Provvedimenti per il ripristino del transito nelle strade della provincia di Trapani e dei comuni della stessa, gravemente danneggiati dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1818-19 ».

Lo stanziamento sarà fatto nel detto capitolo del bilancio del Ministero lavori pubblici per decreto del ministro del tesoro, con contemporanea diminuzione di eguali somme sugli stanziamenti di altri capitoli da parte straordinaria del bilancio stesso.

(È approvato).

Art. 2.

I lavori di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 possono essere eseguiti dai comuni in base a perizia sommaria approvata dal Genio civile e con anticipo da parte dello Stato pari ai 9 decimi della spesa, a norma dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

La rata di saldo dovuta ai comuni e il concorso alla provincia di Trapani, saranno corrisposti su certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Genio civile.

(È approvato).

Art. 3.

Per tutte le opere da eseguire a norma dei precedenti articoli, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 4.

Per le opere definitive di sistemazione delle strade provinciali di Trapani rese necessarie dalle alluvioni e dalle frane dell'inverno 1918-19, la provincia, senza pregiudizio dei concorsi e dei sussidi previsti dalle leggi generali e speciali, per la parte a carico del suo bilancio, è autorizzata a contrarre mutui al tasso di favore del 2 per cento con la Cassa depositi e prestiti per l'ammontare complessivo non superiore a lire 2,900,000.

La differenza degli interessi sarà a carico del Tesoro.

La provincia di Trapani formerà entro il 31 dicembre 1921 l'elenco delle strade di cui sopra, da approvarsi dall'ufficio del Genio civile.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni.

Si dia lettura del disegno di legge.

MARTINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 279-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

«È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano, una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge; Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un istituto sperimentale di meccanica agraria.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un istituto sperimentale di meccanica agraria.

Si dia lettura del disegno di legge.

MARTINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 280-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

«È convertito in legge con l'emendamento di cui all'articolo seguente, il Regio

decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione con sede in Milano dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria».

(È approvato).

Art. 2.

«È soppresso il capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse.

Si dia lettura del disegno di legge.

MARTINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 820-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

«Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) Articoli 126 e 127 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217;

2°) Articoli 72 e 78 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414;

3°) Articolo 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509;

4°) Articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135;

5°) Articolo 9 del testo unico delle leggi per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135;

6°) Articolo 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª);

7°) Articolo 11 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135;

8°) Articolo 33 del testo unico delle leggi relative alle tasse sulle assicurazioni 26 gennaio 1896, n. 44».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Si dia lettura del disegno di legge.

MARTINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 840-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno

chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, con le seguenti variazioni:

a) alle tabelle annesse al decreto stesso sono sostituite, ad ogni effetto, quelle allegate alla presente legge;

b) all'articolo 6 del decreto anzidetto sono aggiunte le seguenti parole:

« nonchè, per questa sola volta, gli agenti di sanità marittima che alla data della presente legge esercitano, da non meno di tre anni, ininterrottamente, mansioni di ordine ».

Do lettura delle tabelle annesse all'articolo:

TABELLA A.

Gradi dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Categoria	GRADO	AMMINISTRAZIONE CENTRALE				AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	
		Uffici della Direzione generale		Laboratori		Qualifica	N°
		Qualifica	N.	Qualifica	N.		
I	Direttivo.	Direttore capo di divisione: medico.	1	Capo di laboratorio batteriologico.	1	Medico provinciale e medico capo porto.	77
		Direttore capo di divisione: veterinario o agrario.	1	Capo di laboratorio chimico.	1	Veterinario provinciale.	69
		Ispettore superiore: medico.	7	Ispettore superiore batteriologico.	1		
		Ispettore superiore: veterinario.	3	Ispettore superiore chimico.	1		
		Ispettore superiore: farmacista	2	Coadiutore laboratorio batteriologico: medico.	2		
		Segretario consiglio superiore: medico.	2	Coadiutore laboratorio batteriologico: veterinario.	1		
		Segretario consiglio superiore: ingegnere.	1	Coadiutore laboratorio chimico.	5		
	Delegato sanitario all'estero.	2					
	Subalterno.	Segretario medico	5	Assistente laboratorio batteriologico: medico.	4	Medici provinciali aggiunti e di porto .	84
		Segretario veterinario	3	Assistente laboratorio batteriologico: veterinario.	1	Veterinari di confine e di porto	42
		Segretario agrario	2	Assistente laboratorio chimico.	8		
	II	—	Disegnatore del Consiglio superiore di sanità.	1	Preparatore di laboratorio.	1	
		—	Capo-garage.	1	Archivista	1	
III	—	—	—	Applicato.	3		
	—	—	—	Custode e inserviente	13	Capo guardia e guardia di sanità	107

TABELLA B.

Ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Categoria	SPECIALITÀ	DENOMINAZIONE DEI GRADI	Numero dei posti	STIPENDIO		PERIODICITÀ DEGLI AUMENTI e osservazioni
				minimo	massimo	
I. — Uffici.						
I	Medici	Medico provinciale.	89	8,600	13,000	Tre aumenti quinquennali di lire 1,000 e due aumenti quinquennali di lire 700.
		Medico provinciale aggiunto.	89	5,000	10,600	Due aumenti triennali di lire 1,000 e sei aumenti quadriennali, tre di lire 800, tre di lire 400.
	Veterinari	Veterinario provinciale.	72	8,000	13,000	Come il medico provinciale.
		Veterinario di confine e di porto.	45	5,000	10,600	Cinque aumenti quadriennali: due di lire 1,000 e tre di lire 800 e tre aumenti triennali di lire 400.
	Farmacisti	Ispettore superiore farmacista	2	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
	Agrari	Capo servizio	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
Segretario		2	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.	
Tecnico	Segretario ingegnere Consiglio superiore di sanità.	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.	
II	Tecnico	Disegnatore Consiglio superiore di sanità.	1	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.
		Capo-garage.	1	5,000	8,000	Cinque aumenti quadriennali di lire 600.
III	Agenti di sanità	Capo guardia	20	4,000	6,000	Cinque aumenti triennali di lire 400.
		Guardia	100	3,000	4,500	Tre aumenti quadriennali di lire 400 e uno di lire 300.

a) Il posto di capo servizio agrario è sostituito da un posto di veterinario provinciale quando le funzioni di direttore capo della divisione per il servizio zoiatrico sono affidate ad un funzionario veterinario.

b) Il direttore capo della divisione per il servizio igienico generale, gli ispettori medici generali e compartimentali, il direttore capo della divisione per il servizio zoiatrico e gli ispettori generali veterinari attualmente in servizio non potranno conseguire, nella prima applicazione della presente tabella, uno stipendio inferiore a lire 10,500.

c) Ad integrazione degli stipendi sopra indicati è assegnata una indennità annua di rischio professionale: di lire 2,500 al personale di 1^a categoria; di lire 600 a quello delle altre.

LEGISLATURA XXVI - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 6 AGOSTO 1921

Segue TABELLA B.

Categoria	SPECIALITÀ	DENOMINAZIONE DEI GRADI	Numero dei posti	STIPENDIO		PERIODICITÀ DEGLI AUMENTI e osservazioni
				minimo	massimo	
I	Laboratorio di micrografia e batteriologia.	Capo di laboratorio	1	13,000	—	Oltre lire 1,000 di indennità di carica.
		Coadiutore :				
		Medico	3	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Veterinario	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Assistente :				
	Medico	4	5,000	10,600	Come il medico provinciale aggiunto.	
	Veterinario	1	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.	
	Laboratorio di chimica.	Capo di laboratorio	1	13,000	—	Oltre lire 1,000 di indennità di carica.
		Coadiutore	6	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Assistente	8	5,000	10,600	Come il medico provinciale aggiunto.
II Personale ausiliario.	Preparatore	1	4,000	8,000	Otto aumenti quadriennali due di lire 600, due di lire 500, quattro di lire 400 e uno triennale di lire 200.	
	Archivista	1	5,000	8,000	Cinque aumenti quadriennali di lire 600.	
	Applicato	3	3,000	5,500	Tre aumenti quadriennali di lire 600, tre di lire 200, uno di lire 100.	

1º) All'ispettore generale batteriologo e all'ispettore generale chimico si applica la nota b) della prima parte della presente tabella.

2º) Al personale considerato dalla presente parte si applica la nota c) della 1ª parte.

3º) Il custode e gli attuali inservienti di laboratorio, costituenti la IV categoria ora soppressa, attualmente in servizio, passeranno nel ruolo degli agenti di sanità con il grado cui verranno riconosciuti meritevoli, a giudizio di apposita Commissione, nominata dal Ministro dell'interno. Comunque non potranno conseguire, nell'applicazione della presente tabella uno stipendio inferiore a quello loro spettante per effetto delle tabelle allegate al Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico con le annesse tabelle s'intende approvato.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Reintegro del contributo annuale dello Stato al Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Reintegro del contributo annuale dello Stato al Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria.

Si dia lettura del disegno di legge.

MARTINI, *segretario legge*: (V. Stampato n. 200-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Al capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'anno 1920-1921 è autorizzata una maggiore assegnazione di lire quaranta milioni (lire 40,000,000).

(È approvato).

Art. 2.

« Il residuo della gestione dei sussidi di disoccupazione in base al decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6, all'articolo 52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e al decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39, sarà versato in conto entrate del Tesoro, appena completata la liquidazione della gestione medesima ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli.

Si dia lettura del disegno di legge.

MARTINI, *segretario legge*: (V. Stampato n. 893-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli, introducendovi le seguenti modificazioni ».

Art. 7.

Così modificato:

« Per concorrere alla spesa occorrente per le espropriazioni e per i lavori di un acquedotto sussidiario per il comune di Napoli in servizio promiscuo con i comuni Campani e in precedenza per la sistemazione, compreso l'allacciamento di nuove sorgenti e riparazione dell'attuale acquedotto del Serino e della rete interna di distribuzione, sia per la parte di competenza del comune, che per quella che fosse necessario eseguire dal comune medesimo, salvo rivalsa, in danno della Società concessionaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli all'interesse del due per cento la somma di lire cinquanta milioni in cinque anni, a datare dal primo gennaio 1921.

Nel caso di opere eseguite in danno della Società concessionaria il comune di Napoli dovrà versare al Tesoro dello Stato la differenza fra il tasso di favore e il maggior tasso d'interesse, che fosse per conseguire dalla Società stessa sulle somme anticipate per opere di suo carico.

I mutui, estinguibili entro il termine di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La differenza fra il detto saggio d'interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere, previo esame e parere dell'ufficio del Genio civile e del medico provinciale, competerà al prefetto ».

Art. 9.

I primi due comma da sostituirsi con i seguenti tre comma:

« È confermata al comune di Napoli la facoltà di presentare un piano regolatore generale di ampliamento e risanamento della città, sia collegando i piani parziali già approvati ed integrandoli, sia modificandoli secondo le nuove esigenze, riaffermando con la esecuzione dei detti piani le facoltà e concessioni delle leggi e decreti esistenti consentite al comune di Napoli, sia che esso esegua direttamente le opere, sia che ne affidi ad altri la esecuzione, sotto la sua responsabilità e con le procedure indicate.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli in cinque anni a cominciare dal primo gennaio millenovecentoventi al saggio del tre per cento la somma di lire cinquanta milioni, dei quali lire quaranta milioni per i fini di cui al primo comma del presente articolo nonchè per il lastricamento e rifacimento di strade e piazze, e lire dieci milioni per la costruzione di case popolari.

I mutui, estinguibili entro i termini di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi ».

Art. 10.

Alle parole « i piani d'ampliamento dei nuovi quartieri operai saranno approvati ecc. » sostituire le parole « i piani d'ampliamento e di risanamento saranno approvati; etc ».

Art. 14.

Al secondo comma, alle parole « dalla pubblicazione del presente decreto » sostituire » dalla pubblicazione della presente legge ».

Articolo aggiuntivo.

« È prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonchè il periodo di godimento dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, già prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.

CAPPELLERI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 198-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura nel testo della Commissione:

« È autorizzato il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle seguenti Convenzioni, adottate a Washington, nella prima Sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) della Conferenza internazionale del lavoro:

- 1º) Convenzione sulla disoccupazione;
- 2º) Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto;
- 3º) Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;
- 4º) Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie ».

Faccio rilevare che nel testo ministeriale era segnata al numero 1º la convenzione che limita ad otto per giorno e a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.

La Commissione ha sospeso questo n. 1º; occorrerebbe chiarire se ha inteso con ciò sopprimerlo.

DE NAVA, *ministro del tesoro.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro.* La Commissione ha proposto la sospensione della prima convenzione concernente le otto ore.

Con questo articolo si tratta di autorizzare il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle convenzioni adottate a Washington nella prima sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Ora il primo comma di questo articolo va sospeso, perchè alcuni degli Stati che

avrebbero dovuto essere impegnati in questa convenzione, non l'hanno accettata. E quindi non pare opportuno che l'Italia si impegni prima di avere discussa la legge sulle otto ore.

In ciò il Governo è perfettamente d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Desidererei un affidamento dal Governo.

Mi si dice che il comma di questo disegno di legge relativo alla convenzione che limita le ore di lavoro rimane sospeso nella sua prima parte al solo effetto che si ritorni a discuterne alla ripresa dei lavori parlamentari, insieme al disegno di legge sulle otto ore.

Vorrei sapere se questo è esatto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Salvadori. Ne ha facoltà.

SALVADORI. A chiarimento di quanto ha domandato l'onorevole Modigliani, io, come membro della nona Commissione, dichiaro che noi abbiamo nominato relatore l'onorevole Fino per tutto ciò che riguarda la seconda parte della Convenzione di Washington; per ciò che riguarda la questione delle otto ore di lavoro abbiamo nominato relatore l'onorevole Turati, il quale si è riservato di presentare la sua relazione alla ripresa dei lavori parlamentari, quando si tratterà appositamente di questa parte.

MODIGLIANI. Lo ringrazio, ma vorrei sapere se il Governo assume impegno alla ripresa dei lavori parlamentari di far discutere la questione e ciò per questa semplicissima ragione, che, se altre nazioni si sono rifiutate di ratificare questa parte, non è questa una buona ragione perchè non dobbiamo noi ratificarla per conto nostro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ne ha facoltà.

BENEDUCE, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo ha concordato con la Commissione di rinviare la ratifica di questa parte della convenzione di Washington a quando la Camera italiana avrà approvato il disegno di legge riguardante la durata del lavoro nelle aziende industriali, commerciali e agricole, assumendo impegno che, quando il relatore avrà presentata la sua relazione alla Camera, la Camera sarà investita di questo argomento e ne discuterà.

MODIGLIANI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivetti. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. A nome della Commissione che è stata attaccata dall'onorevole Modigliani...

MODIGLIANI. Attaccata niente affatto! Io ho semplicemente chiesto uno schiarimento. Ella arriva tardi.

OLIVETTI. Ha ragione, onorevole Modigliani; dirò semplicemente che se ne è pronunciato il nome. Ora, a titolo di chiarimento, debbo dire questo: la Commissione era disposta a presentare anche una relazione sulla questione delle otto ore. Siccome però questa involgeva nella applicazione all'Italia parecchie questioni, perchè noi non abbiamo ancora una legge nazionale sulle otto ore, la Commissione si è trovata unanime nel rinviarla alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Vi sono due ordini del giorno della Commissione.

Il primo è il seguente:

« La Commissione fa voto che il Governo voglia con ogni mezzo a sua disposizione accelerare la preparazione dell'ordinamento scolastico in modo da mettere anche l'Italia in condizione di accettare la Convenzione adottata a Washington nella prima Sessione della Conferenza internazionale del lavoro riguardante l'età minima di 14 anni per l'ammissione dei fanciulli nei lavori industriali ».

Il Governo lo accetta?

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito questo ordine del giorno della Commissione.

(È approvato).

Do lettura del secondo ordine del giorno:

« La Commissione, data l'importanza delle Convenzioni ratificate anche in rapporto al diritto interno del lavoro, fa voti che il Governo ne pubblichi la traduzione italiana approvata con decreto Reale ».

Il Governo lo accetta?

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Poichè nessun altro chiede di parlare, l'articolo unico del disegno di legge s'intende approvato. Questo disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Seguito della discussione sul disegno di legge:
Indennità di caro-viveri agli impiegati delle
province e dei comuni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Indennità di caro-viveri agli impiegati delle province e dei comuni.

Ricordo che la discussione era rimasta sospesa all'articolo 2:

Art. 2.

« Al personale cui, mediante deliberazioni regolarmente approvate, siano state concesse indennità in misura superiore a quelle rese obbligatorie dal decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, sarà dovuta soltanto la eventuale differenza tra il complesso delle indennità spettanti a norma del citato decreto e dell'articolo 1 della presente legge, e quelle che attualmente il personale medesimo percepisce.

« Per il personale provvisto di una retribuzione mensile inferiore alle lire cento la nuova indennità mensile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, sarà ridotta all'ammontare della retribuzione stessa.

« La nuova indennità suppletiva, di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge, non potrà in nessun caso superare la retribuzione mensile.

« Alle indennità di cui alla presente legge è estesa la disposizione dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Le indennità di cui alla presente legge possono essere ridotte od anche negate dalle province e dai comuni che, in applicazione del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1960, abbiano concesso al personale aumenti di stipendio in misura notevole, avuto riguardo all'ammontare degli stipendi precedenti ed ai limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa in esecuzione dello stesso decreto ».

A quest'articolo l'onorevole Larussa ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Petrillo, Furguele, Mininni, Mauro Clemente, Bassino, De Bellis, Fazzari, Bonardi, Mancini Augusto, Finocchiaro-Aprile Emanuele:

« Invece delle parole: avuto riguardo ecc., dire: e semprechè le Amministrazioni ab-

biano concesso al personale aumenti di stipendi superiori ai limiti minimi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative in esecuzione dello stesso decreto ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di svolgerlo.

LARUSSA. Onorevoli colleghi, darò brevemente ragione del mio emendamento firmato anche da altri colleghi, e che tende soltanto a precisare il concetto dell'articolo 3 della legge.

Come è concepito quest'articolo nel testo del disegno ministeriale, non risponde affatto a quello che era il concetto illustrato nella relazione Satta-Branca della precedente Commissione e nella relazione della Commissione di oggi.

E cioè che debba sempre osservarsi dalle Amministrazioni comunali il minimo stabilito dalle Giunte provinciali amministrative in esecuzione del Regio decreto 16 ottobre 1919; e cioè che non si possa parlare mai di aumento di stipendi quando l'aumento sia tenuto al disotto dei limiti minimi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative, perchè allora non si tratta di un vero e proprio aumento di stipendio, ma dell'integrazione soltanto di una retribuzione insufficiente ai bisogni sempre crescenti della vita.

Perciò, io desidero che sia chiarito il concetto dell'articolo 3 precisamente in relazione alle considerazioni che si leggono nei citati documenti; e modificare il testo in modo che risulti chiaro che non è data la facoltà di negare o ridurre la indennità caro-vita a quelle Amministrazioni che non abbiano concesso al personale aumenti di stipendi superiori ai limiti minimi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative in esecuzione dello stesso decreto. In altri termini, non è dato alle Amministrazioni comunali di negare o ridurre l'indennità caro-viveri quando le stesse Amministrazioni non abbiano osservato per gli impiegati i minimi degli stipendi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative.

E poichè la dizione ambigua ed equivoca dell'articolo 3 è servita di pretesto a molte amministrazioni per ribellarsi all'esecuzione della legge, (e non in verità per malo animo contro i dipendenti, ma per le strettezze finanziarie nelle quali le Amministrazioni si dibattono) così io ritengo che sia opportuno di chiarire meglio la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Olivetti, insieme con gli onorevoli Tofani, Franceschi,

Ducos, Pogatschnig, Krekich, Camerini, Acerbo, Siciliani, ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole: in applicazione, ecc., far precedere le parole: che dopo il 1° gennaio 1920, anche in applicazione, ecc.* ».

L'onorevole Olivetti ha facoltà di svolgerlo.

OLIVETTI. Desidero porre nei veri ed esatti termini la questione.

Vi è il decreto del 16 ottobre 1919 che imponeva alle Giunte provinciali amministrative di accordare degli aumenti di stipendio in relazione a quello che era stato fatto dallo Stato per i propri impiegati.

Ma è provato che, indipendentemente dall'intervento delle Giunte provinciali amministrative, parecchie Amministrazioni comunali hanno; in seguito alle domande presentate da organizzazioni di impiegati, accordato degli aumenti di stipendio senza attendere l'intervento della Giunta provinciale amministrativa.

Questi comuni, e quelli che hanno dato agli impiegati quella posizione economica a cui essi avevano diritto, in relazione alla condizione delle singole località, si troverebbero, in base all'eccezione dell'articolo 3, nella condizione di dover dare ancora un'altra quota di caro-viveri.

Mi pare che non si debba stabilire questo equivoco e che le Amministrazioni comunali; le quali, con l'intervento o senza della Giunta provinciale amministrativa, hanno concesso gli aumenti, non debbano oggi essere costrette a dare anche l'indennità caro-viveri.

Lo stesso comune di Milano non ha certamente atteso l'intervento della Giunta provinciale amministrativa; ed io credo che nè il Governo nè la Commissione esiteranno ad accettare questo emendamento che viene a chiarire una posizione di fatto in rapporto all'articolo 3.

LUCIANI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI, *presidente della Commissione*. L'emendamento dell'onorevole Larussa mira, se ho ben capito ad irrigidire le norme dell'articolo 3; giacchè l'onorevole Larussa ammette che possano esser negate o ridotte le indennità, quando i comuni o le provincie abbiano corrisposto al personale un minimo di stipendio superiore ai limiti minimi stabiliti dalle Giunte provinciali am-

ministrative in esecuzione del decreto dell'ottobre 1919.

Ma checchè se ne dica nella relazione (e io dichiaro che l'ho letta e non vi ho trovato il concetto esposto dall'onorevole Larussa), lo spirito dell'articolo è ben diverso da quello che desidera l'onorevole proponente.

Questa questione fu oggetto di lunga discussione in seno alla Commissione ed anche su di essa fu richiesto il parere del precedente presidente del Consiglio, il quale fece una serie di considerazioni che sarebbe lungo riferire, come sarebbe lungo riferire il dibattito che seguì in seno alla Commissione.

Ad ogni modo il concetto accolto nel disegno di legge è che si debba bensì tener conto delle norme adottate dalla Giunta provinciale amministrativa, ma non si debba esigere rigorosamente che le disposizioni siano assolutamente conformi a quelle norme. Se ne vuole una prova autentica, la si trova nel testo dello stesso articolo 3. Già una se desume dal fatto che si parla di riduzione eventuale o di negazione, facoltà concessa ai comuni che abbiano concesso più o meno, il che vuol dire facoltà discrezionale.

Ma c'è un argomento perentorio.

L'articolo dice che si debba avere riguardo non solo ai limiti minimi stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa, ma anche all'ammontare degli stipendi precedenti.

Ora se il concetto del disegno di legge fosse così rigido come l'onorevole Larussa vorrebbe renderlo, era inutile richiamare la misura del precedente stipendio, bastava riferirsi alle norme stabilite dall'autorità provinciale.

Quindi mi pare dimostrato che la formula proposta ammette una facoltà discrezionale della quale bisogna lasciare giudice l'autorità tutoria; e non credo perciò che meriti di essere accolto l'emendamento dell'onorevole Larussa, che tende ad eliminarla.

Per quello che riguarda poi l'emendamento proposto dall'onorevole Olivetti, non vedo in che cosa questo emendamento modifichi il contenuto dell'articolo proposto.

Aggiungo che, se lo modifica in qualche senso, la modifica - se ben lo intendo - in senso contrario agli argomenti addotti per sostenerlo.

L'articolo proposto stabilisce la facoltà di ridurre o negare l'indennità, di cui alla

presente legge, alle provincie o ai comuni che in applicazione al Regio decreto 16 ottobre 1919 abbiano concesso al personale aumenti di stipendi in misura notevole, ecc. Questo senza determinazione di tempo. Ora l'onorevole Olivetti vorrebbe che si aggiungesse: « che lo abbiano concesso dopo il primo gennaio 1920 ». Ma è evidente che, se lo stesso beneficio avevano concesso anche prima, non vi è ragione di non attribuire a questi comuni la stessa facoltà. Mi sembra, come ho già osservato, che questo emendamento sia piuttosto contrario alle ragioni che egli ha esposto per sostenerlo.

Per queste ragioni la Commissione non può aderire alle proposte degli onorevoli Larussa e Olivetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Per le ragioni ampiamente svolte dal presidente della Commissione non possiamo accettare gli emendamenti degli onorevoli Larussa e Olivetti, e preghiamo di ritirarli.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Larussa?

LARUSSA. Poichè anche dopo le spiegazioni avute, secondo me, l'equivoco si perpetuerebbe, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Olivetti insiste?

OLIVETTI. Dopo l'interpretazione che vien data all'articolo dal Governo e dalla Commissione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Dichiaro che da parte nostra noi siamo favorevoli agli emendamenti estensivi. Ma sia nell'emendamento sia nel progetto ci troviamo di fronte ad una serie di contraddizioni che sono insite nella natura stessa del progetto per il fatto dell'Ente Stato che interviene ad imporre una spesa ad altri enti senza potere tener conto del trattamento diverso che ciascuno di questi ha fatto. Può così avvenire che i comuni i quali hanno fatto il loro dovere, possano avere un aggravio assai maggiore dei comuni che non l'hanno fatto. In ciò è la contraddizione della legge, specialmente all'articolo 3 che vuol mettere lo stesso vestito a persone di diversa statura. Penso, perciò che, comunque si amputerà questo articolo 3, rimarrà sempre la contraddizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amatucci.

AMATUCCI. Voterò per l'emendamento proposto dall'onorevole Larussa perchè a me sembra che come l'articolo 3 è formulato si mettano gli impiegati degli enti locali in condizioni di non aver mai questo secondo caro-viveri, se le amministrazioni lo vogliono ostacolare. L'emendamento dell'onorevole Larussa è fatto in modo che non vi possa essere alcun dubbio per quanto è stabilito nell'articolo 3, la cui dizione non è felice come ha fatto rilevare l'onorevole Matteotti; perciò l'emendamento lo chiarisce e mette le amministrazioni nella condizione di dover dare questo secondo caro-viveri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Larussa.

(Non è approvato).

Se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 3 s'intenderà approvato.

(È approvato).

Art. 4.

« Agli ex-impiegati delle provincie e dei comuni, e alle famiglie di ex-impiegati stati pensionati a carico degli enti stessi o di Casse-pensioni o di Istituti di previdenza o di fondi speciali, è concessa l'indennità caro-viveri nella misura, nei limiti e con le modalità stabilite per i pensionati dello Stato dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827.

Tale indennità verrà corrisposta a carico del comune o della provincia presso cui avvenne la cessazione dal servizio dell'impiegato, salvo rivalsa verso gli altri comuni o provincie, presso cui l'impiegato stesso abbia prestato precedentemente servizio riconosciuto utile nella liquidazione della pensione, per una quota proporzionale alla durata dei relativi servizi ».

(È approvato).

Art. 5.

« Per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge, e nei limiti della somma occorrente, le provincie ed i comuni provvederanno coi mezzi indicati nel decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374.

« La misura per l'applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374, potrà essere elevata fino a centesimi venti per ogni lira di imposta erariale.

« Nel caso di insufficienza di tali proventi, le provincie ed i comuni sono autorizzati a contrarre mutui con le norme e le condizioni

indicate nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, e nell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770 ».

All'articolo 5 l'onorevole Lissia, insieme con gli onorevoli Persico, Ungaro, Amatucci, Visco, Finocchiaro-Aprile Andrea, Petrillo, Netti, Capasso, Pennavaria, ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire:

« Per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge, e nei limiti della somma occorrente, i comuni e le provincie si varranno indifferentemente dei mezzi consentiti dalla vigente legislazione nel modo che riterranno più opportuno.

« Il resto come nel testo ».

L'onorevole Lissia ha facoltà di svolgerlo.

LISSIA. Telegraficamente dirò le ragioni di questo emendamento, il quale tende a correggere una lacuna dell'attuale legge, la quale nella pratica dà luogo a frequenti inconvenienti, specialmente nei riguardi dei comuni rurali, i quali sono più numerosi.

L'articolo 309 della vigente legge comunale impone l'obbligo nel caso di aumento della sovrimposta di procedere, fra l'altro, alla previa applicazione delle tasse di esercizio, e rivendite, sui domestici e sulle vetture pubbliche e private.

Ora noi tutti sappiamo che nei comuni rurali queste tasse non hanno alcuna seria consistenza, alcun valore, e di regola non possono essere applicate, per mancanza dello stesso oggetto imponibile.

Per ovviare a tale inconveniente, aggravato dal fatto che le Giunte provinciali amministrative pretendono, come è loro dovere, l'esatta applicazione della legge, io propongo che i comuni rurali vengano lasciati liberi, quando hanno bisogno d'impinguare le loro stremate finanze, di ricorrere a quei mezzi, consentiti dall'attuale legislazione, che ritengano più opportuni, senza dovere passare sotto le forche caudine dell'articolo 309 della vigente legge comunale e provinciale.

Si tratta di assicurare ai comuni rurali la libertà di provvedere nel modo più conveniente alla sistemazione delle loro finanze nell'attesa della tanto necessaria riforma dei tributi locali, che è ancora di là da venire.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Lissia?

LUCIANI, *presidente della Commissione*. La richiesta dell'onorevole Lissia, a parere della Commissione può dare luogo a gravi inconvenienti; bisognerebbe distinguere, poi, i comuni fino a tanti abitanti e i comuni oltre tanti abitanti.

Ma questa libertà assoluta concessa ai comuni è contraria ai concetti fondamentali, che ispirano le leggi generali in materia di amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento per le stesse ragioni. Sostanzialmente, con questo emendamento, si sconvolge il principio del nostro ordinamento tributario e delle finanze locali. Lo faremo a suo tempo, esaminando tutta la materia.

PRESIDENTE. Onorevole Lissia, insiste nel suo emendamento?

LISSIA. Poichè il mio emendamento, non sconvolge niente, ma corregge soltanto un inconveniente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Lissia.

(Non è approvato).

L'onorevole Matteotti, con gli onorevoli Zanzi, Salvalai, Galeno, Gonzales, Bosi, Pagella, Zaniboni, Bovio, Nobili e Ventavoli, hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso aggiungere:

« La concessione di tali mutui è subordinata alla condizione che il comune abbia già introdotte nella loro misura massima tutte le tasse locali conformi al decreto 7 aprile 1921 (tassa famiglia, esercizi, vetture, ecc.) e ne dimostri la più rigida applicazione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MATTEOTTI. Il concetto di questo emendamento è molto chiaro.

La concessione di un mutuo al comune per pagare le spese ordinarie, effettive, non può avvenire se non quando il comune dimostri che non può pagarle con le sue entrate effettive.

Quindi, se un comune si rifiutasse di applicare una determinata tassa che pur potrebbe applicare, è evidente che non potrebbe lo Stato venirgli incontro con aiuti o concessioni. Sarebbe un premio dato ai negligenti, a coloro che non vogliono pagare, e i comuni che si sono ben condotti, che hanno fatto il massimo sforzo per cor-

rispondere alle spese dovrebbero assistere allo spettacolo di vedere usare un trattamento di favore verso quelli che vogliono spendere ma non pagare se non col denaro dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivetti.

Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Per quanto si possa essere in tesi d'accordo con quanto diceva l'onorevole Matteotti, a me pare che l'articolo aggiuntivo suo sia contrario a quello stesso che egli vuole. Perchè esso stabilisce che un comune deve dimostrare la più rigida applicazione delle tasse locali, ecc.

La rigida applicazione di una tassa comunale implica un giudizio discrezionale, che non può servire secondo le varie località.

Ora il comune, per contrarre un mutuo, è sottoposto alla deliberazione e all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, organo tutore.

Questa avrà il dovere...

MATTEOTTI. Non lo farà mai!

OLIVETTI. Mi permetta, onorevole Matteotti; lei potrà fare mettere a verbale, e resterà negli atti parlamentari, o chiedere al rappresentante del Governo, che comunichi come norma alla Giunta provinciale amministrativa di non concedere autorizzazione a mutui se prima non avrà accertato che i comuni hanno dimostrato la più rigida applicazione delle tasse locali.

Un'ulteriore osservazione. È noto che nei vari comuni le tasse cambiano natura e carattere: in alcuni poveri e piccoli comuni, la tassa di esercizio e di vendita è imposta a piccoli esercenti che nulla o poco guadagnano. In altri in tali condizioni si trova la tassa bestiame che assume un carattere molto aristocratico.

Per queste ragioni mi pare che sia meglio limitarci a quest'affermazione: che prima di fare mutui per pagare gli impiegati essi devono ricorrere alle tasse.

Ma non voglio insistere oltre in questo; solo voglio farle presente il pericolo che, con quanto lei ha proposto, il suo principio viene a essere ristretto anzichè allargato.

Per tali ragioni dichiaro che voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di dichiarare se sia favorevole all'emendamento.

LUCIANI, presidente della Commissione. L'onorevole Olivetti ha già detto alcune

ragioni efficaci contro la proposta dell'onorevole Matteotti.

L'onorevole Matteotti evidentemente, nel formulare il suo emendamento si è riferito a un caso tipico che egli si è formato nella mente.

È anche probabile che si verifichi uno di questi casi; ma oltre il caso da lui prospettato, ve ne sono altri che non possono avere un'equa valutazione se non nel prudente arbitrio della Giunta provinciale amministrativa.

È la Giunta provinciale amministrativa che deve provvedere alla osservanza della legge, quale è oggi formulata; e non credo che convenga oggi adottare tumultuariamente un sistema diverso.

Ma c'è un'altra considerazione, onorevole Matteotti, per la quale il suo emendamento non si può accettare, e mi sembra di avergliela anche esposta quando ebbe la cortesia di parlarmi in proposito.

Ci sono dei casi in cui un comune può avere in vista una entrata straordinaria colla quale far fronte alla corresponsione di questo caroviveri, un'entrata straordinaria che si riferisca, per esempio, al taglio di un bosco non ancora maturato.

Ora perchè vorrebbe obbligare questo comune a imporre la tassa di famiglia o di esercizio quando invece la previsione della non lontana riscossione di un provento straordinario lo mette in condizione di fare il mutuo e di estinguerlo anche a breve scadenza?

MATTEOTTI. Perchè è male pagare le spese effettive vendendo i capitali di un comune. (*Commenti*).

LUCIANI, presidente della Commissione. Il taglio del bosco, quando segua a regola d'arte, non rappresenta il capitale, ma il reddito. Per queste ragioni la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Matteotti.

SOLERI, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, ministro delle finanze. L'emendamento dell'onorevole Matteotti corrisponde a un concetto di giustizia, ma troppo rigida; però noi dichiariamo fin da ora che non abbiamo difficoltà a disporre che siano date istruzioni alle Giunte provinciali amministrative attraverso i prefetti per l'osservanza della legge.

È troppo rigido l'emendamento dell'onorevole Matteotti perchè si parla di applicazione di tutte le tasse comunali, men-

tre occorre tener presente che in taluni comuni certe tasse non hanno senso; come, per esempio, la tassa sulle aree fabbricabili non può esistere in un piccolo comune di montagna.

Ma un'altra considerazione occorre fare. L'onorevole Matteotti nel suo emendamento vuole subordinare la concessione dei mutui alla applicazione di tutte le tasse. Ora, la conseguenza sarebbe questa, che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe fare questa indagine, dovrebbe verificare i ruoli, la esazione, ecc. e dato lo scrupolo che porta la Cassa depositi e prestiti nei suoi accertamenti, essa non concederebbe un sol mutuo ai comuni. Prego l'onorevole Matteotti di non insistere nel suo emendamento e di contentarsi di questi due affidamenti: il primo relativo alle istruzioni che daremo alle Giunte provinciali amministrative, il secondo che anche questo punto sarà preso in esame nel disegno di legge di riforma dei tributi locali che, ripeto anche oggi, ci impegniamo di presentare alla riapertura della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, lei mantiene il suo emendamento?

MATTEOTTI. Ritiro la seconda parte e cioè le parole: « e ne dimostri la più rigida applicazione », e ciò per non sollevare maggiori obiezioni, benché io penso che sarebbe assai meglio questa specie di controllo e di intervento, che non concedere mutui soltanto secondo le pressioni del deputato o di altra persona influente che si presenta alla Cassa depositi e prestiti o alla Giunta provinciale amministrativa.

Mantengo però la prima parte. L'osservazione che non in tutti i comuni si possono applicare in fatto tutte le tasse, non ha valore, perchè il mio emendamento si riferisce alla giuridica e generica applicazione di tutte le tasse comunali.

SOLERI, *ministro delle finanze.* Come vuole applicare la tassa esercizio e rivendita alla aliquota massima in un piccolo comune!

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Matteotti nella parte in cui è stato mantenuto, e cioè:

« All'ultimo capoverso aggiungere:

« La concessione di tali mutui è subordinata alla condizione che il comune abbia già introdotte nella loro misura massima tutte le tasse locali conforme il decreto 7 aprile 1921 (tassa famiglia, esercizi, vetture, eccetera) ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali e comunali devono deliberare circa l'assegnazione e la misura delle indennità di cui sopra, qualora non le abbiano già concesse.

Decorso tale termine, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a reclamo o anche di ufficio, decide circa la obbligatorietà e la misura delle indennità stesse, e provvede, ove occorra, nei modi indicati dai due ultimi comma dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

ACERBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè si discuta subito il disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private ».

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mi associo alla proposta dell'onorevole Acerbo, che non può non riscuotere il consenso della Camera.

PRESIDENTE. Metto a partito questa proposta d'inversione dell'onorevole Acerbo, a cui si è associato l'onorevole Piemonte.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private.

PRESIDENTE. Veniamo dunque al disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private ».

Se ne dia lettura.

MARTINI, *segretario,* legge: (Vedi Stampato n. 199-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infirmità o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano agli invalidi che abbiano perduta ogni capacità lavorativa, e a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro; così pure non si applicano agli invalidi ascritti alla nona e alla decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e 3 e 6 della categoria decima.

(È approvato).

Art. 3.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra sarà formato un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati o come lavoratori nell'industria o nell'agricoltura o nel commercio.

(È approvato).

Art. 4.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere scritti nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento, dovranno presentare, all'atto della domanda di inserzione, su richiesta della competente rappresentanza:

1°) il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione

della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2°) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3°) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio, alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

(È approvato).

Art. 5.

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalido stesso in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà, sarà determinata la composizione del collegio medico provinciale, del quale farà sempre parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni ai termini dell'articolo 8, il collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei collegi medici.

(È approvato).

Art. 6.

La rappresentanza dell'Opera nazionale, presso la quale l'invalido è iscritto, rilascerà all'interessato una tessera personale di inserzione nel ruolo provinciale dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1°) numero d'ordine di inserzione nel ruolo;

2°) cognome, nome, paternità, data di nascita e luogo di nascita del titolare; ,

3°) categoria e voce della invalidità risultante:

a) dal libretto di pensione;

b) dal referto medico collegiale;

4°) grado di rieducazione professionale;

5°) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6°) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 4 n. 3 e all'articolo 5;

7°) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

(È approvato).

Art. 7.

Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 4 di ogni mese, alla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati un prospetto numerico, in triplice copia, degli invalidi iscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In tale prospetto numerico gli iscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno raggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

La rappresentanza provinciale trasmetterà immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

(È approvato).

Art. 8.

Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneità, sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e

di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinario eccezionalmente ancora esistenti presso le amministrazioni di cui al presente articolo.

Su istanza degli invalidi o mutilati iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, presso le amministrazioni provinciali e comunali e presso gli istituti soggetti a vigilanza governativa, non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto sino al compimento del 39° anno.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole relatore. Per ciò che ha tratto all'obbligo delle Amministrazioni dello Stato, provinciali e comunali di assumere invalidi di guerra, quest'obbligo è limitato agli ultimi posti di ruolo e ai nuovi concorsi; in altre parole ai posti che si debbono ancora coprire. All'articolo 11 invece per ciò che riguarda i datori di lavoro mi pare che sia stabilito l'obbligo di assumere subito gli invalidi. Ora io vorrei che si chiarisse quanto è esposto nell'articolo 11 e si dicesse se, ad esempio, chi ha 200 operai a proprio servizio, ha l'obbligo, entro sei mesi, di assumere dieci invalidi di guerra e chi ha dieci impiegati ha l'obbligo di assumere entro dodici mesi un impiegato. Desidero si dica se questa mia interpretazione dell'articolo 11 è esatta o se invece, nell'assumere nuovo personale, sia impiegato che operaio, i datori di lavoro dovranno assumere innanzitutto invalidi di guerra fino a raggiungere la proporzionale stabilita dall'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARUSI, relatore. In risposta all'onorevole Broccardi debbo osservare che la dizione dell'articolo 11 è precisa perchè in esso si fa obbligo ai datori di lavoro, che hanno bisogno di nuovo personale, di assumere invalidi di guerra, se operai entro sei mesi e se impiegati entro dodici mesi:

perchè si vuol dare qui un onere a tutti i datori di lavoro affinchè contribuiscano a questo dovere di riconoscenza verso i mutilati e gli invalidi di guerra e rendano meglio tangibile, con qualche cosa di positivo, questa riconoscenza che i mutilati e gli invalidi hanno avuto finora la sensazione si riducesse soltanto a belle parole e belle promesse.

BROCCARDI. Rimane allora confermato che tutti i datori di lavoro entro sei o dodici mesi, a seconda dei casi, dovranno o cambiare alcuni dei loro operai e impiegati, o aumentarne il numero.

DELLO SBARBA. No; no. Si tratta del conferimento dei posti nuovi o che si faranno vacanti.

BROCCARDI. Ma se così fosse, occorrerebbe che fosse detto chiaramente che, dovendo assumere nuovo personale impiegato od operaio i datori di lavoro, dovranno assumere mutilati di guerra fino alla proporzione accennata nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei quali le ammissioni di invalidi rimangono limitate alle qualifiche indicate nella tabella annessa al regolamento in applicazione della legge n. 481 del 25 marzo 1917, ferme restando, per tali qualifiche, le proporzioni complessive stabilite nella tabella stessa, nonchè le norme di assunzione contenute nell'articolo 70 dello stesso regolamento.

Analoghe disposizioni potranno essere adottate con decreto Reale per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

(È approvato).

Art. 10.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili, che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato sarà computato come anzianità di esercizio agli effetti dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un collegio composto del medico provinciale che lo presiede e di due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

(È approvato).

Art. 11.

Tutti i datori di lavoro, i quali hanno alle loro dipendenze, sia come operai che come impiegati, più di 10 uomini sono tenuti ad occupare un invalido di guerra per ogni venti dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

(È approvato).

Art. 12

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno in casi eccezionali essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi, ai termini della presente legge, quelle aziende che, per le speciali loro condizioni, non possono occupare invalidi.

(È approvato).

Art. 13.

I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi di guerra dovranno - quando non vi abbiano provveduto direttamente - rivolgere le richieste di invalidi alla Giunta provinciale di collocamento od agli organi competenti da essa indicati.

Questi ultimi, qualora non abbiano disponibilità, dovranno rivolgersi alla Giunta predetta e questa, a sua volta, all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che provvederà ad inviare il personale eventualmente disponibile in altre provincie.

(È approvato).

Art. 14.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 11 sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione com-

petente pel territorio, entro un mese dell'entrata in vigore della presente legge:

1°) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2°) le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze, con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denunce di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con un'ammenda da 100 a 1000 lire
(È approvato).

Art. 15.

I datori di lavoro che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù ad essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di 6 mesi per gli operai e di 12 mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

(È approvato).

Art. 17.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita o l'occupazione a cui siano assunti.

(È approvato).

Art. 18.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con un'ammenda di lire dieci

per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. La frase contenuta nell'articolo 18: « sono puniti con una ammenda di lire dieci per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto » permette lo stesso dubbio che si è verificato in riguardo all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Non sappiamo se si sia voluto moltiplicare l'ammenda per il numero dei giorni o degli operai o semplicemente sommare, come ha stabilito la Cassazione in tema di assicurazione per infortuni. Chiedo pertanto uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OLIVETTI, *della Commissione*. A nome della Commissione dichiaro che essa ha inteso approvare il secondo dei due concetti esposti qui dall'onorevole Vicini, cioè noi riteniamo che si debba sommare e non moltiplicare. Questo per evitare ogni e qualsiasi dubbio.

Del resto l'onorevole Vicini, se la dizione della legge non fosse sufficientemente chiara, può proporre gli emendamenti che ritiene opportuni.

VICINI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del Registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esisterà.

(È approvato).

Art. 20.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si varrà a tal uopo delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei Circoli di ispezione del lavoro e dei funzionari e agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

(È approvato).

Art. 21.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo del Re provvederà all'emanazione del regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale sentita la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Broccardi. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Vorrei pregare il Governo che tenesse conto dei dubbi che ho sollevato e chiarirli nel regolamento per l'applicazione di questa legge onde evitare equivoci che potrebbero riuscire spiacevoli e dannosi agli stessi invalidi che tutti desideriamo di aiutare e non far mancare loro il lavoro che possono compiere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Si terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Broccardi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivetti. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Faccio osservare che la Commissione, secondo me, è caduta in una contraddizione e cioè: nell'articolo 21 si dice che la legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della *Gazzetta Ufficiale* e viceversa si dà tre mesi di tempo al Governo per l'emanazione del regolamento necessario alla sua applicazione.

Vorrei pregare il Governo e la Commissione di accettare un emendamento in questo senso: che cioè entro tre mesi il Governo emanerà il regolamento e che la legge entrerà in vigore dal giorno dell'emanazione del regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Se l'onorevole Olivetti proponesse la soppressione della prima parte dell'articolo, io potrei anche accettarla, ma non posso accettare l'emendamento così come egli lo ha formulato.

Sono casi specifici quelli in cui si determina che una legge non vada in attuazione se non dopo l'emanazione del regolamento, ma in via generale la legge viene applicata indipendentemente dalla compilazione del regolamento e cioè quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Se si accettasse il principio esposto dall'onorevole Olivetti di subordinare l'applicazione della legge alla emanazione del regolamento, si verrebbe a dare al Governo una facoltà che esso non ha e non può avere, quella, cioè, di impedire o ritardare l'applicazione della legge non emanando il regolamento.

Questo non può essere certo il concetto che ha ispirato l'onorevole Olivetti nel suo emendamento. Potrei accettare la soppressione del primo comma, intendendosi così che, secondo le norme generali, la legge entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carusi, relatore. Ne ha facoltà.

CARUSI, *relatore*. Non ho nessuna difficoltà a che sia tolto il primo comma dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pogatschnig. Ne ha facoltà.

POGATSCHNIG. Se si toglie questo inciso, la legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, mentre a norma dell'articolo 15, i datori di lavoro hanno l'obbligo entro un mese di presentare le denunce stabilite.

Chiedo quindi che il termine di tre mesi fissato per la compilazione del Regolamento, sia ridotto ad uno e così i due articoli sarebbero messi in relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro.

BENEDUCE ALBERTO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Preferisco che l'articolo sia lasciato così, togliendovi la prima parte. Quanto alle denunce obbligatorie per i datori di lavoro, esse non avranno vigore se non dopo la pubblicazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivetti. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Sono disposto ad accettare la proposta del Governo di togliere il primo

comma dell'articolo 21, però vorrei proporre che l'articolo fosse redatto così: Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà, ecc., ecc.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro.

BENEDUCE ALBERTO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho difficoltà alcuna ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Olivetti.

PRESIDENTE. L'articolo 21 resta allora così definitivamente formulato:

« Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà all'emanazione del Regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale, sentita la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato ».

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: Estensione alle successive testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguimento delle trascrizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto reale 24 febbraio 1921, recante autorizzazioni di spesa per riparazione dei danni prodotti da alluvioni e frane ad opere stradali ed idrauliche;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno stampati, distribuiti ed inviati alle Commissioni competenti.

Discussione del disegno di legge: Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 203-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole Ungaro.

(Non è presente).

Si intende che vi abbia rinunciato.

E così pure, non essendo presenti gli altri iscritti, onorevoli Vittoria, Persico e Casertano, si intende abbiano rinunciato a parlare.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli ordini del giorno.

GRECO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Il disegno di legge per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra risponde ad un sentimento di doverosa pietà e di doveroso onore e quindi chiedo alla Camera che sia votato per acclamazione.

Comprendo le nobili apprensioni che hanno mosso i presentatori di emendamenti a questo disegno di legge, però questo disegno di legge è un puro esperimento, il quale può essere sempre integrato da altre disposizioni che consentano di tener conto di ogni legittimo desiderio.

Concludendo, prego la Camera di voler votare il disegno di legge così com'è, salvo a voler ripresentare in seguito, come proposta di legge, quegli emendamenti che saranno resi necessari dalle circostanze, e dei quali credo la Camera non potrà non tener conto. (*Approvazioni*).

DE VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Greco.

PRESIDENTE. L'onorevole Galeno ha presentato due ordini del giorno.

Il primo, che porta anche le firme degli onorevoli Corsi, Florian, Agnini, Monici, Nosedà, Garibotti, Fabbri, Zanzi e Ventavoli, è così concepito:

« Il provvedimento è esteso al trasporto dei militari deceduti per malattia e sepolti

nei cimiteri situati nel territorio già dichiarato zona di guerra ».

Il secondo, che porta anche le firme degli onorevoli Florian, Zanzi, Corsi, Ventavoli, Monici, Nosedà, Garibotti, Fabbri e Agnini, è così concepito :

« La Camera invita il Governo a stabilire per decreto l'esonero delle tasse erariali e comunali pei trasporti delle salme di non militari decessi in causa della guerra e sepolti nelle terre già invase ».

Onorevole Galeno, li mantiene ?

GALENO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerli.

GALENO. La legge provvede con senso di pietà a questi poveri morti, alle vittime della guerra, ma ne ha dimenticato una parte, e cioè si è dimenticata di tutti quei militari morti per ferite in causa della guerra, o per malattie nella zona dichiarata zona di guerra, sebbene non territorio invaso.

E per conseguenza io credo che il disegno di legge debba essere integrato in questo modo :

« Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattie e sepolti nei cimiteri situati nel territorio già dichiarato zona di guerra ».

Il mio non è quindi che il completamento e la integrazione del pensiero dei presentatori della legge ed è, secondo me, un doveroso trattamento di equità.

Quindi spero che il mio ordine del giorno sarà accettato dal Governo.

Un'altra lacuna, secondo me, esiste; ed è quella che riguarda tutti gli individui (che non saranno moltissimi, ma che purtroppo esistono in certo numero), i quali, non appartenendo all'esercito, ma essendo alle dipendenze del Genio militare o di quello civile, o trovandosi nei luoghi invasi senza possibilità di allontanarsi, o essendo forzatamente rimasti in detti territori e in causa della guerra o per inanizione, sono morti. Essi quindi dovrebbero essere, anzi devono essere considerati in questa legge; o, per lo meno, se non si vogliono considerare alla stessa stregua e trattarli come i militari in conformità del disegno di legge, domando che sia a loro riguardo concesso il condono delle tasse comunali ed erariali che sono indispensabili per il trasporto delle salme, poichè non è giusto (ed è atto di riparazione) che una famiglia la quale ha avuto la sventura di avere un congiunto

nel territorio invaso, nel momento della guerra, e che in causa delle condizioni speciali create e imposte dalla guerra stessa, ivi è morto, abbia adesso a subire di necessità, anche quando non possa finanziariamente sopportarlo, il gravame delle spese che sono indispensabili per trasferire nel proprio paese la salma del suo caro.

Questo è il principio fondamentale sul quale si basa il mio secondo ordine del giorno, che spero sarà accettato dal Governo, anchè perchè non importa alcun onere al bilancio dello Stato.

Il ministro della guerra non deve chiedere nulla al ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garibotti. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Sono d'avviso debba accogliersi la proposta di votare per acclamazione questo disegno di legge. Devo però esortare il ministro della guerra a dare schiarimenti ed assicurazioni intorno alle operazioni di disfacimento dei cimiteri militari creati nelle zone di operazioni. Per liberare tali zone, quando vennero ripopolate, il Governo ha creduto necessario affidare ad una o più ditte le operazioni di esumazione delle salme e loro trasporto nei Cimiteri comunali od in quelli espressamente creati in più adatte località.

È avvenuto però che chi assunse tale impresa, deve aver ceduto, e con profitto, l'esecuzione delle pietose operazioni a subappaltatori e cottimisti, che non ebbero i riguardi e le cure necessarie per la conservazione dei segni e dei modi di indicazione delle care salme già a notizia delle famiglie. Accadde per ciò che alcune famiglie le quali vollero ricuperare e trasportare le salme dei loro cari, oltre non trovare più l'originario cimitero, non furono in grado di compiere il riconoscimento delle salme esumate e trasportate nei nuovi cimiteri.

Poichè esistono ancora cimiteri militari da disfare, prego l'onorevole ministro di voler prendere impegno che i deplorati inconvenienti non abbiano più a ripetersi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lissia.

LISSIA. Ho chiesto di parlare per far presente all'onorevole Galeno che la Commissione per l'esercito e la marina ha discusso ampiamente la questione da lui sollevata.

La Commissione era propensa a respingere il concetto del trasporto delle salme, perchè riteneva che più degno fosse per i caduti mantenerli nel luogo in cui trova-

rono gloriosa sepoltura. Ma poi ha dovuto cedere al pensiero di rendere omaggio al pietoso desiderio delle famiglie, che insistono per riavere le spoglie dei loro cari, ed è venuta nel concetto di restringere il trasporto ai veri caduti di guerra, esclusi i morti per malattia.

Tale restrizione è stata determinata non solo dalla necessità di contenere la spesa in limiti equi, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione che i morti in combattimento, di cui in gran parte i nomi sono sconosciuti, meritano speciale riguardo.

I morti delle retrovie, invece, sono tutti noti ed hanno trovato sepoltura più o meno degna, ma sempre acconcia: essi sono tanto numerosi che verrebbero ad assorbire quasi completamente il fondo stanziato, ove si dovesse consentire il loro trasporto gratuito.

Per queste considerazioni la Commissione ha limitato i provvedimenti ai combattenti caduti colle armi in pugno ed io vorrei pregare l'onorevole Galeno di non insistere nel voler estendere la portata di questo disegno di legge, addossando all'Erario un onere eccessivo e, quel che più conta, snaturando il criterio che lo informa, di puro omaggio - cioè - a coloro che affrontarono la morte sul campo di battaglia e che per le vicende della lotta non sempre ottennero sepoltura degna del loro eroico sacrificio.

FLOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLOR. Mentre dichiaro di approvare il disegno di legge mi preme di indicare all'onorevole ministro della guerra un doveroso atto di pietà verso i morti che dai confini e dalla zona di guerra non possono essere trasportati.

Nella Venezia Tridentina abbiamo una vera moltitudine di cimiteri (ed io volentieri ne porterò l'elenco all'onorevole ministro della guerra) i quali lasciano tutti a desiderare, e precisamente in quella zona dove è maggiore il concorso dei forestieri, che restano meravigliati dell'abbandono in cui l'Italia civile lascia i cimiteri.

E oltre i nostri morti vi sono anche quelli del nemico, verso i quali dobbiamo avere il medesimo sentimento di pietà e di dovere per tenerli decorosamente.

Raccomando quindi all'onorevole ministro della guerra di farsi un dovere di provvedere per la maggior cura di questi cimiteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico il quale svolgerà il seguente articolo aggiuntivo, sottoscritto anche dagli onorevoli Colonna di Cesarò, Pezzullo, Pietravalle, Amatucci, Guarino-Amella, De Bellis, Finocchiaro-Aprile Andrea, Ducos, Galfo-Ruta:

« Lo Stato rimborserà alle famiglie, che ne facciano richiesta, le spese effettivamente erogate per il trasporto delle salme dei caduti in guerra, fino all'entrata in vigore della presente legge, quando esse dimostrino, nei modi che saranno fissati dal regolamento, il sacrificio economico sopportato ».

PERSICO. Poichè anch'io mi associo alla proposta dell'onorevole Greco, perchè il disegno di legge sia approvato per acclamazione, ritengo opportuno svolgere ora il mio articolo aggiuntivo.

Lo scopo di questo è assai semplice. Ne avevo fatta una prima redazione, che all'onorevole ministro della guerra parve troppo lata e troppo onerosa; allora ne ho fatta un'altra più restrittiva, per cui si limita il rimborso alle famiglie che ne facciano richiesta, soltanto quando esse dimostrino, nei modi indicati dal regolamento, il sacrificio economico sopportato.

Poichè la legge ha un'alta finalità etica, ed è detto nella relazione che non si vogliono fare distinzioni di casta o di condizione sociale di fronte al sacrificio compiuto per la patria, non comprendo come i ministri del tesoro e della guerra possano porre ostacolo ad una richiesta così equa.

Vi sono famiglie che hanno fatto notevoli sacrifici, specialmente quelle della piccola borghesia, e non è giusto che queste poche persone, che forse supponevano che il disegno di legge sarebbe stato approvato (perchè ne fece promotore l'onorevole De Vito fin da quando era ministro dei trasporti) che non hanno voluto attendere oltre, e obbedendo ad incoercibili esigenze del cuore hanno fatto venire le salme dei loro cari nel territorio ove vivono, per onorarle di pianto e di fiori, abbiano ora negato il rimborso delle spese che hanno fatte.

Sarebbe un'ingiustizia ed una crudeltà, ed io non posso ritenere che il cuore nobilissimo di Luigi Gasparotto si possa opporre a questa proposta.

Dopo ciò mi auguro che la legge sia votata per acclamazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Greco.

GRECO. Avevo domandato che questa legge non si discutesse, perchè la discussione diventa penosa ed oziosa. Debbo osservare che il concetto dell'onorevole Persico è antidemocratico. Il sentimento di pietà è uguale per tutti, ma l'emendamento che porterebbe ad un rimborso pecuniario, costituirebbe un privilegio e non mi pare sia il caso di insistervi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. Vorrei fare una osservazione riguardo a questo disegno di legge suggeritami da alcuni casi pietosi.

Il progetto di legge paria di trasporti a carico dello Stato; ora ciò costituisce una grave differenza di classe in quanto che la spesa di trasporto è, direi quasi, la parte minima della spesa occorrente per questo atto di pietà. Invece la spesa maggiore è costituita dalla confezione dei resti mortali e anche dalla spesa della famiglia che si deve recare sul posto dove la morte è avvenuta. Ci veniamo quindi a trovare in questa reale condizione di cose, che le persone delle famiglie più agiate hanno la possibilità di realizzare questa legge, invece le famiglie più modeste si trovano nella assoluta impossibilità di farlo, dimodochè il sentimento verrà ancora una volta a finire dove cominciano le possibilità economiche.

Non so se a queste circostanze il Governo abbia pensato. Ad ogni modo vorrei sapere in qual modo intende provvedere a che questa nuova ingiustizia non avvenga.

A me è stato riferito il caso di persone che hanno perduto un loro caro in guerra e non hanno potuto realizzare, per circostanze particolarissime, la pensione o l'indennità. Ora queste persone domandano che almeno possano avere questa facilitazione, di riavere senza spese la salma del proprio caro per custodirla nel cimitero del proprio paese.

Faccio questa raccomandazione perchè il Governo si preoccupi di questa situazione particolare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GASPAROTTO, *ministro della guerra.* Onorevoli colleghi, se avessi l'autorità di esprimere una preghiera con la fiducia che essa trovasse immediato accoglimento, dovrei far mio l'invito dell'amico Greco, per-

chè nessun emendamento sia portato alla legge.

Questa legge ha il valore di un esperimento, : direi quasi di un pietoso accorato o esperimento, e noi non possiamo fin d'ora prevedere le molte difficoltà cui andremo incontro.

Il principio della legge è questo: rendere omaggio alle salme dei caduti senza distinzione della cagione della morte. Noi ci inchiniamo all'eroe caduto combattendo sul campo di battaglia, come crediamo che onore di pianto debbano avere anche quelli che sono morti estenuati dalle fatiche della guerra, lontani dalla fronte e dalla casa, negli ospedali.

Però riteniamo che, innanzi a tutto le provvidenze dello Stato debbano andare a coloro che la morte ha messo insieme sulle lunghe linee della fronte, che ha raccolti nei cimiteri militari. Perchè questa è la legge, onorevole Casalini, che rappresenta omaggio alle salme soprattutto dei poveri.

Noi non intendiamo con questa legge di far luogo a trasporti isolati delle salme, ma al trasporto cumulativo, come dice l'articolo 2 della legge.

Noi possiamo inchinarci al disperato amore, di una madre che vuole la salma dell'unico figlio disperso lontano, ma lo Stato non può purtroppo tener dietro a tutti questi casi isolati, profondamente rispettabili, ma che metterebbero l'Amministrazione statale in grave difficoltà.

La legge vuole assicurare al grande numero, al popolo, il ritorno delle salme che hanno trovato sepoltura nei cimiteri soprattutto militari.

Quindi ai morti combattenti per la Patria per ferite, ovunque essi siano morti, anche nei campi di prigionia, deve essere data la precedenza.

Se l'onorevole Galeno e se la Commissione stessa, ha presentato un emendamento, intendono insistervi, io dico subito che mi arrenderò a questo emendamento: emendamento diretto a estendere il provvedimento a quei morti per malattia, che hanno trovato sepoltura nei cimiteri in gran parte militari, ma anche in cimiteri civili, nel territorio che fu già zona di guerra, perchè rientriamo nello spirito della legge, di accogliere le salme che hanno trovato in un certo numero, più o meno grande, sepoltura, senza bisogno di ricorrere alla ricerca dei mille dispersi nei mille ospedali d'Italia o dell'estero.

Se, adunque, si dovesse insistere su questo punto, il Governo, che ha già studiato l'argomento, si arrenderà. Invece prego l'onorevole Persico di non insistere nel suo articolo aggiuntivo sia perchè viene ad innestare il principio della retroattività della legge, il che è sempre precedente pericoloso, sia perchè fa omaggio a casi particolarissimi, dei quali mi pare che il Parlamento non debba preoccuparsi, sia perchè soprattutto infirma il principio del trasporto cumulativo delle salme, dell'omaggio e prevalente alle salme della povera gente. Che, se vi sarà qualche caso particolare degno della pietà del Governo, posso rispondere fin d'ora dell'azione del collega onorevole Rossini, sottosegretario di Stato all'assistenza militare: basterà che esso sia segnalato perchè, nei limiti del bilancio, il desiderio possa trovare accoglimento.

Dunque, io invito la Camera avanti tutto a votare il disegno di legge com'è, salvo, come dicevo, a piegarci all'emendamento Galeno accettato dalla Commissione; ma, mentre confermo che lo Stato italiano, più che il Governo, s'inchina al disperato amore di queste madri, che credono, nel riavere la salma, di trovare ancora qualche cosa, anche di umano, del figlio perduto, mentre noi non faremo ostacolo a nessuna domanda che nei limiti di legge ci venga presentata, esprimiamo anche la speranza che vi siano in Italia madri dal fortissimo cuore, che sappiano rispettare la superba poesia, che l'eroe dorma sul campo stessodella sua gloria! (*Vive approvazioni*).

Voci. Chiusura! Chiusura!

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura. Domando se essa sia appoggiata da dieci deputati.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, metto a partito la chiusura.

(È approvata).

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Desidero rispondere all'onorevole Garibotti per quanto riguarda i cimiteri.

Inconvenienti, dichiariamolo con tutta franchezza, si sono verificati, e io stesso come deputato li ho segnalati con parole di vivo sdegno al Governo, il quale li ignorava.

Comunque, si è costituito uno speciale ufficio per riordinare tutti i cimiteri di guerra in Italia e l'ufficio di Udine, per esempio, ha dato oramai prova di particolare e affettuosa solerzia.

Al particolare rilievo dell'onorevole Flor - poi - rispondo con precisione di parole: che, come io stesso ho potuto constatare, come il nemico più di una volta ha dato degna sepoltura ai nostri morti, tanto è vero che nell'estrema dolina del fronte italiano di Cemarie, le stesse croci segnalano il cadavere italiano come quello austriaco, anche i morti in campo nemico avranno largo onore da parte dello Stato italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Galeno, mantiene ella il suo primo ordine del giorno?

GALENO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ne do nuovamente lettura:

« Il provvedimento è esteso al trasporto dei militari deceduti per malattia e sepolti nei cimiteri situati nel territorio già dichiarato zona di guerra ».

La Commissione lo accetta?

CORAZZIN, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro? GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Coerentemente alle dichiarazioni fatte, lo accetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Galeno. Ne ha facoltà.

GALENO. Per dichiarare che ritiro il mio secondo ordine del giorno mantenendo il primo come emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Do lettura dell'articolo 1° del disegno di legge:

« Lo Stato assume a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto di tutti i militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere, per ferite, in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

« I trasporti dall'estero saranno subordinati agli accordi da convenirsi cogli altri Stati ».

Sull'articolo 1° ha chiesto di parlare l'onorevole Caetani.

Ne ha facoltà.

CAETANI. Ho chiesto di parlare soltanto per fare una viva raccomandazione al ministro degli esteri, per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1°. In esso è detto che i trasporti delle salme saranno

subordinati ad accordi da convenirsi con gli Stati esteri.

Ora noi sappiamo purtroppo per esperienza quanto tempo di solito trascorra prima che si venga a tali accordi.

Rivolgo quindi viva raccomandazione al ministro degli esteri, che mi dispiace di non veder presente in questo momento, perchè l'esecuzione di tali accordi sia accelerata. Vengo così anche a confermare la parola dell'onorevole ministro della guerra il quale ha dichiarato che le salme di tutti i nostri fratelli, dovunque siano caduti, devono godere del diritto di poter riposare nel camposanto del paese nativo, affidate alla pietà ed al culto di quanti ancora li piangono.

Conosco molte famiglie le quali attendono ansiosamente che vengano presi questi accordi con gli Stati esteri per il trasporto delle salme dei loro cari.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Do assicurazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Braschi, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: guerra mondiale, aggiungere: o in prigionia di guerra ».

BRASCHI. L'articolo uno della legge che discutiamo concede il trasporto a carico dello Stato anche ai morti in prigionia per ferite. Il mio emendamento estende a tutti i morti in prigionia le provvidenze stesse; perchè mi pare che, mentre può sorgere il dubbio circa la possibilità di una più conveniente e più onorata sepoltura per coloro che morirono sul campo che sarà domani l'ara degli italiani, non può sorgere questo dubbio a riguardo di quei prigionieri le cui salme sono rimaste abbandonate all'estero senza che nessuno le curi.

Insisto quindi nel mio emendamento perchè le salme di coloro che morirono nel desiderio e per il desiderio d'Italia, di coloro che morti alla libertà si spogliarono di tutti i diritti per avere almeno morendo quello di pensare che un giorno sarebbero tornati nel suolo della Patria, perchè sia riconosciuto a questi morti in prigionia il diritto di essere tolti all'abbandono in cui si trovano ed essere trasportati in Italia.

CARUSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSI. Per associarmi completamente all'onorevole collega che ha parlato prima di me, perchè io penso che attraverso il trasporto gratuito delle salme di tutti i

morti indistintamente, per qualsiasi motivo in prigionia, si possa rompere la trista leggenda che si è creata sul fatto dei prigionieri senza alcuna sentenza, perchè io che ho potuto vivere tutte le sofferenze più morali che materiali penso che quelli che sono morti lentamente di fame hanno gli identici diritti di quelli che sono morti per ferite.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. L'argomento è di una delicatezza estrema, quasi vorrei parlare con voce sommessa. Amici deputati, i morti in prigionia purtroppo, è doloroso dirlo, sono 90 mila. Voi dovete comprendere se il ministro della guerra resiste alla vostra pietà, c'è qualche ragione di mezzo; ed è che dobbiamo sperimentare più di eseguire la legge per i morti sul campo di battaglia. Intendiamoci bene, dovremo accordarci coll'estero avanti tutto.

Non è da escludere quindi che verrà il momento in cui altre voci pietose presenteranno un'altra legge. Accontentiamoci per ora di questo; altrimenti, onorevole Carusi, perchè fare differenza tra morti di malattia all'estero e negli ospedali italiani? Queste ragioni ci consigliano a insistere perchè l'onorevole Braschi ritiri il suo emendamento e la legge sia votata nella forma proposta.

Voci all'estrema destra. Acclamazione! (Applausi all'estrema destra).

PRESIDENTE. Non è possibile parlare di acclamazione se ancora dobbiamo discutere gli emendamenti presentati su questo primo articolo.

L'onorevole Braschi mantiene il suo emendamento?

BRASCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Bonardi sottoscritto anche dagli onorevoli Amatucci, Alice, Bianchi Vincenzo, Guarino-Amella, De Caro, Ferrari Giovanni, Torre Edoardo, Pivano, Devecchi, così concepito:

Dopo le parole: guerra mondiale, aggiungere: o in prigionia di guerra.

Non essendo presente l'onorevole Bonardi s'intende che vi abbia rinunciato.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. A proposito dell'emendamento Galeno siamo di accordo che resta fermo il testo della Commissione su cui si discute. Coll'emendamento Galeno-Commissione che estende il diritto al trasporto per quei militari deceduti anche per malattia, ma sepolti nei cimiteri del territorio che fu già zona di guerra, le modifiche alla legge restano esaurite.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Galeno, accettato dalla Commissione e dal Governo, e che rileggo: « Il provvedimento è esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti in territorio, già dichiarato zona di guerra ».

(È approvato).

Art. 2.

I trasporti saranno effettuati collettivamente e gradualmente in rapporto alle condizioni del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra e nelle colonie, alle condizioni dei servizi ferroviari e marittimi, ed alla capacità dell'area di inumazione nei cimiteri di destinazione.

(È approvato).

Art. 3.

Nel caso che l'area di inumazione nei cimiteri comunali non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti, i comuni dovranno procedere al necessario ampliamento e per la spesa relativa i comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti, potranno ottenere la concessione di un mutuo di favore a termini della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909.

Nei casi di riterdo provvederà di ufficio la Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 220 testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

(È approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione al trasporto delle salme dei caduti in guerra è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Le esumazioni e le inumazioni sono esenti da ogni tassa comunale.

(È approvato).

Art. 5.

Le esumazioni delle salme dei caduti potranno, per il trasporto, essere autorizzate anche nei mesi dal maggio al settembre, ove non ostino particolari ragioni d'ordine igienico.

(È approvato).

Art. 6.

Le istanze per l'autorizzazione al trasporto e la concessione gratuita di esso potranno essere presentate, per mezzo delle Prefetture, dagli ascendenti, discendenti, vedove, fratelli e sorelle dei caduti della cui salma si chiede il trasporto, nel termine di sei mesi dalla data del Regio decreto di cui al primo comma del successivo articolo 8.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero della guerra provvede ai vari servizi per il trasporto delle salme.

(È approvato).

Art. 8.

Il servizio dei trasporti sarà regolato, con norme da stabilirsi con Regio decreto, su proposta del Ministero della guerra d'intesa con quelli dell'interno e della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri.

Con altro Regio decreto sarà fissata la data in cui saranno iniziati i trasporti gratuiti, sarà stabilita la partecipazione dei servizi comunali di polizia mortuaria e fissato il contributo dello Stato ai comuni per le spese relative.

(È approvato).

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90 milioni.

La detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-22 e successivi in relazione ai bisogni presumibili per ogni esercizio.

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Persico, sottoscritto anche dagli onorevoli Colonna di Cesarò, Pezzullo, Pietravallo,

Amatucci, Guarino-Amella, De Bellis, Finocchiaro-Aprile Andrea, Ducos, Galfo-Ruta, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione:

« Lo Stato rimborserà alle famiglie, che ne facciano richiesta, le spese effettivamente erogate per il trasporto delle salme dei caduti in guerra, fino all'entrata in vigore della presente legge, quando esse dimostrino, nei modi che saranno fissati dal regolamento, il sacrificio economico sopportato ».

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. (*Vivi generali prolungati applausi*).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione del fondo di 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Assegnazione del fondo di 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati ».

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 16-A).

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna di Cesarò ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« La Camera rinvia la discussione del presente disegno di legge fino a quando il Governo non esibisca la tabella delle opere alle quali con i fondi richiesti intende provvedere, affinché possa assicurarsi la equa distribuzione delle opere stesse fra le diverse parti d'Italia ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLONNA DI CESARÒ. Lo ritiro, perchè non sarebbe possibile discuterlo nelle attuali condizioni.

PRESIDENTE. Allora la discussione generale è aperta. Lo stesso onorevole Colonna di Cesarò ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« La Camera delibera di includere il trasferimento dell'abitato del comune di Locadi (provincia di Messina) fra le opere urgenti da eseguirsi in virtù della presente legge ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLONNA DI CESARÒ. Sarei disposto a ritirare anche questo, se l'onorevole ministro per i lavori pubblici potesse darmi delle assicurazioni in proposito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro per i lavori pubblici; ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Posso assicurare l'onorevole Colonna di Cesarò che, con i fondi che questo progetto di legge mette a mia disposizione, e nei limiti di una equa distribuzione, perchè si tratta di un piccolissimo fondo in confronto a quello che sarebbe necessario per provvedere alle opere urgenti che sono già in corso, terrò presenti anche le sue raccomandazioni relative al comune di Locadi, per il quale ella, onorevole Di Cesarò, ha ragione di lagnarsi, in quanto già dal 13 aprile 1911 si erano autorizzati i lavori. Nei limiti dello stanziamento e della necessità di provvedere anche ad altre località, che si trovano nelle medesime o anche in peggiori condizioni, terrò e ripeto, presente la sua raccomandazione.

COLONNA DI CESARÒ. Ritiro il mio ordine del giorno.

MURGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURGIA. Raccomando che vengano eseguite al più presto le opere di consolidamento alle frane nei comuni di Desulo e Cadoni in Sardegna.

Nel primo comune si iniziarono i lavori, ma per mancanza di fondi vennero sospesi; nel secondo i lavori sono tuttora ad iniziarsi.

Più volte reclamò l'urgenza, ma ebbe solo delle promesse non mantenute.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho che da ripetere all'onorevole Murgia le dichiarazioni che ho fatto all'onorevole Colonna di Cesarò. Ben volentieri mi interesserei anche dei paesi a cui egli ha accennato, ma nei limiti di questi fondi, che sono piccolissimi di fronte alle necessità delle molte località che si trovano in queste condizioni.

MURGIA. Bisogna cercar di trovare questi fondi.

LUSSU. Si parla da cento anni di questi comuni.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inseriti la discussione generale è chiusa.

Procediamo alla discussione dei singoli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 15 milioni da iscriverne nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, per il consolidamento di frane minaccianti abitati, al quale provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e di Calabria, e per il trasferimento di abitati in nuova sede a cura dello Stato in tutte le provincie del Regno a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV.

« Tale spesa, in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 13 aprile 1911, n. 311, dal decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, dal decreto Reale 14 novembre 1920, n. 1657 e dalla legge 8 febbraio 1921, n. 79, sarà stanziata al capitolo 181 del bilancio stesso per l'esercizio 1921-1922 ».

(È approvato).

Art. 2.

« Per i trasferimenti degli abitati di cui al precedente articolo sono applicabili le disposizioni del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097.

« Il termine di cui agli articoli 3 e 15 del decreto stesso è fissato al 31 dicembre 1922 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella odierna seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge con varie modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza degli impiegati civili, ed il riconoscimento agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati nella XXV Legislatura, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, segretario, legge. (V. Stampato n. 351-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Si è iscritto a parlare l'onorevole Celèsia. Ne ha facoltà.

CELESIA. Veramente ero iscritto a parlare per un emendamento. Il mio emendamento mirerebbe a estendere a una parte degli impiegati, una piccola parte, che hanno ottenuto la liquidazione della pensione in base alle antiche norme, l'applicazione delle nuove norme, per strappare questa povera gente alla pressione della miseria, cui sono soggetti attualmente.

L'onorevole presidente del Consiglio nella discussione generale, giorni fa, rispondendo ad un mio ordine del giorno, mi dava affidamenti che si sarebbe quanto prima provveduto alla situazione dolorosa di questi antichi pensionati. Ora il mio emendamento mirerebbe ad anticipare queste provvidenze. (*Segni di diniego del ministro del tesoro*). Questa non è poi una questione da prendersi a gabbo del tutto. Spero che le assicurazioni datemi non siano state date per ischerzo. Può darsi che il mio emendamento sia prematuro, ma non è privo di senso pratico. Non insisterò se il Governo vorrà ripetere quelle assicurazioni, che pochi giorni fa mi venivano date così autorevolmente dai banchi del Governo.

DE NAVA, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro del tesoro. Onorevole Celèsia, io credo che ella sia in equivoco, perchè nè il presidente del Consiglio, nè chi parla hanno mai dato assicurazioni su quanto ella dice.

Evidentemente c'è stato un equivoco. Ho parlato tre volte intorno a questo argomento dei pensionati e tutte e tre le volte ho dichiarato, in modo esplicito, di non poter dare affidamenti circa l'applicazione del principio per cui ai vecchi pensionati si dovessero applicare le norme della nuova legge. Evidentemente il principio giuridico è proprio il contrario.

Con la concessione della pensione il rapporto giuridico tra lo Stato e i pensionati è completamente cessato. Pertanto sarebbe strano che con una legge posteriore tutte le pensioni, che si sono liquidate dieci o quindici anni fa, fossero equiparate a quelle che si liquidano ora. (*Commenti*). Perchè una volta che si applica il principio per quelli che hanno avuto la pensione sei mesi fa, non c'è nessuna ragione che non si debba applicare a quelli che l'hanno ottenuta

dieci anni prima. È questo un principio che io non accetto, nè il Governo può accettare.

Queste sono state le dichiarazioni ripetutamente fatte da me, e me ne appello alla Camera.

Pertanto, se oggi l'onorevole Celesia propone un emendamento, per cui si vogliono estendere ai pensionati che hanno già liquidato la pensione, le disposizioni di questa legge, evidentemente egli viene a vulnerare quel principio da cui ho dichiarato di non poter decampare.

Pertanto io prego vivamente e caldamente l'onorevole Celesia di ritirare il suo emendamento.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. È necessaria una dichiarazione da parte del mio gruppo.

Intorno alla discussione avvenuta nella Commissione finanze e tesoro di questo progetto di legge è stato diramato ai giornali un comunicato inesatto e temo da parte di un collega.

Il gruppo socialista perciò vuol dichiarare, contro le asserzioni false di quel comunicato, che non si è mai opposto al progetto di legge per i pensionati in generale.

Non vi sarebbe alcuna ragione avversa di principio, perchè noi siamo sempre per il miglioramento delle classi lavoratrici e per ogni provvedimento che ne assicuri l'esistenza.

È assai strano che, da parte di qualcuno che appartiene a quella destra, dalla quale si rivendica la difesa dello Stato, si venga a fare un atto di demagogia volgarissima a carico del partito socialista, facendo apparire che quella parte sostiene i pensionati e che noi siamo contrari!

Noi siamo favorevoli al progetto di legge e abbiamo fatto un'unica riserva specifica su un oggetto solo, cioè all'articolo 13, in quanto si commisura la pensione, computando anche gli anni di studio per raggiungere la laurea.

Questo concetto è nuovo nella legislazione, perchè se ci vuole la laurea per avere un posto, è evidente che si ottiene anche un determinato stipendio ed una posizione cui corrisponderà un congruo stipendio e una determinata pensione.

Quindi il titolo di studio di laurea è già computato e non può essere ricomputato in sede di pensione. Se si vuole stabilire che alcune determinate categorie di impiegati abbiano diritto ad una maggiore pen-

sione da valutarsi in tante centinaia di lire, noi saremmo stati perfettamente d'accordo, perchè non siamo contrari ad emolumenti equi.

Ma il pretestare l'aumento con gli anni di studio costituisce un principio pericoloso che non avrebbe dovuto essere accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Pericoloso anche perchè dietro quella ammissione se ne dovranno poi accettare delle altre, quali i corsi di perfezionamento fatti all'estero, altri studi o altri lavori, e la prova di questa mia asserzione è stata data dallo stesso ministro degli interni, il quale proponeva un emendamento che la Commissione ha respinto, perchè ci metteva su una strada di cui non si vedeva la fine.

Ancora una volta è toccato a noi di difendere gli interessi o i principi di una buona Amministrazione e questo richiamo da parte nostra, vi dimostri ancora una volta che noi siamo i migliori difensori della Nazione. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buonocore. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Per quanto io non abbia più molta fiducia sulla buona disposizione della Camera ad accettare l'emendamento dell'onorevole Celesia, dopo la risposta dell'onorevole ministro del tesoro, mi corre però l'obbligo di rilevare che la portata di questo emendamento non è così ampia come pare abbia inteso l'onorevole ministro del tesoro, a giudicare dal tenore della risposta che ha dato all'onorevole proponente. Nell'emendamento si contempla il caso, davvero singolare, di un esiguo numero di funzionari che sono stati collocati in pensione o lo saranno entro breve termine e non hanno potuto o non potranno fruire del beneficio che il decreto legge in esame dà a tutti i funzionari che saranno collocati a riposo dopo il 1922.

Si tratta, in sostanza, di applicare un principio di equità, ed io non dispero che l'onorevole ministro del tesoro in seguito al mio schiarimento voglia accettare l'emendamento Celesia, evitando così che trecento o quattrocento impiegati siano messi a confronto dei loro colleghi in una condizione di mortificante inferiorità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini Augusto. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Ho chiesto la parola per una viva raccomandazione da fare al ministro del tesoro. Mi riferisco ad una questione molto importante cui si ac-

cenna nell'articolo 18 con le parole: « Nulla è innovato nei riguardi dei corpi civili armati, degli operai e delle altre categorie di personale le cui pensioni siano regolate da disposizioni speciali ».

Si tratta, onorevoli colleghi, di quel numeroso personale subalterno, che secondo la legge 8 luglio 1912, non ha pensione di Stato, ma il trattamento di pensione della Cassa di previdenza, oggi detta di assicurazioni sociali. La questione è molto grave, ma sta di fatto che fra il trattamento della Cassa e quello dello Stato, si verificano le più inique e stridenti sperequazioni. È verissimo che, volta a volta, si è cercato di riparare, che l'onorevole Micheli, per esempio, ha provveduto per quanto riguarda gli agenti forestali, ma ragioni di giustizia chiedono che il problema sia affrontato in pieno e risolto radicalmente.

Inutile dire che io comprendo bene la complessità [della questione e la varietà delle soluzioni che possa avere. Si può credere anche miglior consiglio trasformare tutto l'ordinamento delle pensioni sulla base delle assicurazioni; ma ad ogni modo quello che è giusto è che cessi uno stato di assoluta iniquità, veramente intollerabile.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DI FAUSTO. *relatore.* Debbo ricordare alla Camera che questo disegno di legge venne già approvato, così come oggi si ripresenta al Parlamento, nella passata legislatura, e fu presentato anche al Senato, e del Senato esiste la relazione.

È ritornato nella nuova legislatura davanti alla Camera, e la Commissione permanente finanze e tesoro ha stabilito, con votazione di maggioranza, che nessun emendamento dovesse portarsi al disegno di legge del Governo, così come era presentato

La raccomandazione che ha fatto l'onorevole Celesia, di tener conto di quei funzionari che subito dopo i miglioramenti economici del 1919 vennero collocati a riposo, raccomandazione che ha fatto sua anche l'onorevole Buonocore, certamente può avere qualche fondamento di equità, ma non ha fondamento giuridico, perchè questi funzionari furono collocati a riposo in base a disposizioni tassative di legge, hanno beneficiato delle nuove disposizioni del regime di pensione, ed hanno liquidato quella indennità una volta tanto che venne data ai funzionari che furono collocati a riposo.

Ad ogni modo la questione potrebbe essere riesaminata, non in questa sede, ma quando verrà dinanzi alla Camera il decreto-legge n. 1971 sullo stato giuridico ed economico dei funzionari dello Stato, perchè quei funzionari furono appunto collocati a riposo in base all'articolo 59 di quel decreto-legge.

Quindi la questione potrà essere riprospettata allora. Essa però involge tutto un problema di carattere generale, e certamente si potrebbe correre il pericolo che altre categorie di impiegati reclamassero un migliore trattamento di pensione. In ogni modo in quella sede potrà essere studiata la questione.

Quanto al personale iscritto alla Cassa nazionale di previdenza, di cui ha parlato l'onorevole Augusto Mancini, sta di fatto che gran parte del personale subalterno di ruolo ed operaio è iscritto alla Cassa nazionale di previdenza la quale liquida una pensione veramente irrisoria e non adeguata ai bisogni del momento, non parificata a quella di cui usufruiscono altri personali.

Il problema merita tutto lo studio e la attenzione del Governo, e mi associo all'onorevole Mancini nel raccomandare lo studio di questa questione, lo studio anche del complesso regime di pensioni dei funzionari dello Stato, magari con la istituzione di una speciale Cassa di previdenza.

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Farò forse una proposta ingenua e prospetterò una tesi che non sarà certamente accolta dalla Camera. Ma, dal momento che siamo entrati nella visione di quella che è la situazione finanziaria dello Stato, ed abbiamo preso nei giorni scorsi ad osservare e considerare profondamente il problema della burocrazia in Italia, credo che la mia tesi non sia completamente fuori di luogo.

Abbiamo in una lunga serie di sedute affermato che il problema degli impiegati deve essere completamente riveduto, e deve essere completamente riveduta anche la loro situazione economica e giuridica.

Orbene, mentre pochi giorni fa questo si affermava, oggi veniamo con questo disegno di legge a regolare una parte non indifferente di quella che è la situazione economica e giuridica degli impiegati. (*Com-
menti*),

La tesi, lo dicevo prima, può apparire ingenua; ma io ritengo che non sia qui

fuori di luogo, trattandosi di modificare così profondamente il sistema delle pensioni coll'approvazione e conversione in legge di quello che è un decreto emanato in virtù dei pieni poteri da parte del Governo, di attirare l'attenzione della Camera su questo fatto: che noi veniamo a stabilire un carico non indifferente per lo Stato, senza che la Camera abbia agio a discutere largamente il disegno di legge. (*Commenti*).

Rilevato questo, chiedo al Governo se non ritenga opportuno che questi problemi che sono prospettati nell'articolo proposto dalla Commissione debbano essere rimandati a quando sarà discusso anche il problema della burocrazia, così, per esempio, la proposta di considerare utile agli effetti della pensione anche il tempo trascorso negli studi.

Infatti se da un lato il titolo di studio viene ad essere una condizione necessaria per essere ammessi in servizio, non è meno vero che viene dall'altra parte a dare a chi ha il titolo di studio una posizione migliore nella carriera, di quella dei colleghi che ne sono sforniti.

Forse il caso dei professori di università dovrebbe essere considerato a parte; ma a me pare che, prima di introdurre il principio che a tutti gli impiegati, ai quali si richiede il diploma di un istituto superiore o una laurea, si faccia un trattamento speciale di pensione, occorra di esaminare profondamente la questione.

Ho citato questo come un esempio dei problemi gravi che involge il disegno di legge: non perchè io possa esser contrario a riguardare meno benevolmente la posizione dei funzionari laureati o diplomati, ma perchè ritengo necessario nell'occasione della conversione in legge del decreto riguardare tutto il problema.

Credo quindi che la Camera dovrebbe approvare la mia proposta sospensiva. (*Rumori*).

DI FAUSTO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FAUSTO, *relatore*. Volevo chiarire che si tratta di un decreto-legge che noi oggi convertiamo in legge, ma che già da due anni viene applicato per i funzionari dello Stato; e questa riforma rappresenta una modificazione al vecchio regime delle pensioni, nel complesso assai modesto.

MODIGLIANI. E che vuol dire questo?... (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Io faccio osservare all'onorevole Olivetti che la richiesta che egli fa di sospendere la discussione di questo disegno di legge per riservare la risoluzione del problema concernente le pensioni al giorno in cui si esaminerà lo stato giuridico ed economico degli impiegati, in seguito alla riforma burocratica, potrebbe anche sedurre il ministro del tesoro, a cui egli si rivolge, perchè si tratterebbe di evitare alcuni nuovi oneri che risultano da questi provvedimenti; ma io non posso non considerare la situazione anormale che si va a creare col lasciare questo stato di precarietà, perchè noi abbiamo da una parte un decreto-legge già in attuazione, e d'altra parte delle proposte di modificazioni a questo decreto-legge, che accordano dei benefici.

Se noi lasciassimo sospeso questo stato di cose, creeremmo una situazione intollerabile, perchè tutti coloro ai quali si applicano le norme del decreto Reale, senza applicare i benefici che sono contenuti in queste modificazioni, avrebbero ragione di lamentarsi.

Quindi, si tratta di uscirne: o si respingono questi emendamenti, oppure bisogna approvare la legge per uscire da questo stato di precarietà.

Pertanto, io prego la Camera di voler approvare il testo quale è stato presentato dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della Commissione è il seguente:

« La Camera esprime il voto che nel procedimento della liquidazione delle pensioni si provveda a renderne possibile il decentramento, affidandolo, anzichè alla Corte dei conti, alle autorità finanziarie locali ».

DE NAVA, *ministro del tesoro*. La stessa forma con cui è redatto l'ordine del giorno dimostra che non può essere che una raccomandazione, ed in questo senso prego la Commissione di convertirlo.

PARATORE, *presidente della Commissione*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Onorevole Olivetti, insiste nella sua proposta sospensiva?

OLIVETTI. Non insisto, per ora.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

« È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, con le modificazioni seguenti:

All'articolo 2 (lettera *d*) sostituire: « siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando abbiano compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 20 di servizio o per effetto di altre leggi speciali ».

All'articolo 4, comma 1° e 2°, dopo le parole: « del pensionato che abbia contratto matrimonio », inserire le altre: « prima o ». Al comma ultimo del medesimo articolo sostituire: « Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti ».

All'articolo 7 aggiungere: « In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio ».

All'articolo 11 aggiungere i seguenti capoversi:

« La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79, testo unico, 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

« Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7 ».

All'articolo 13, sostituire il seguente: « Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche i professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti, come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi.

A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1° del presente decreto, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

All'articolo 14 sostituire il seguente:

« Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario, avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1° del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; nonchè agli agenti provenienti dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate ».

All'articolo 22 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificamente la materia delle pensioni militari, saranno,

con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'Esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'articolo 21».

All'articolo 23 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

« Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali ».

Tabella di assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Categoria	Aggio ed altri proventi netti	Stipendio corrispondente
		Lire
1ª . . .	Fino a lire 14,900 e più .	13,000
2ª . . .	id. 14,300 id. . .	12,500
3ª . . .	d. 13,100 id. . .	11,500
4ª . . .	id. 12,100 id. . .	10,600
5ª . . .	d. 11,000 id. . .	9,750
6ª . . .	id. 9,900 id. . .	8,900
7ª . . .	d. 9,000 id. . .	8,050
8ª . . .	id. 8,000 id. . .	7,200
9ª . . .	id. 7,000 id. . .	6,400
10ª . . .	d. 6,000 id. . .	5,600
11ª . . .	id. 5,000 id. . .	4,800
12ª . . .	id. 4,000 id. . .	4,000

Sui primi tre comma di questo articolo non vi sono emendamenti.

Li pongo a partito.

(Sono approvati).

L'onorevole Celesia ha presentato un emendamento all'articolo 5 del decreto così concepito:

« Ad eccezione di quelli collocati a riposo nei due anni, di cui all'articolo 59 del Regio decreto-legge, n. 1971 e 1º ottobre 1919, ai

quali è consentito di liquidare la pensione sullo stipendio da ciascuno di essi raggiunto all'atto del loro collocamento a riposo considerandosi come compiuto il triennio ».

Onorevole Celesia, lo mantiene?

CELESIA. Nel ritirare l'emendamento che ho presentato a scopo di opportunità, tengo a dichiarare nel modo più assoluto che l'emendamento stesso non aveva né poteva avere la portata attribuitagli dal ministro del tesoro, non so se a scopo politico (*Commenti*). Il mio emendamento mirava a sistemare la posizione di un centinaio di pensionati messi in pensione durante le more di questo disegno di legge. Non intendevo che si dovesse applicare a chi fu messo in pensione prima; il che sarebbe fuori luogo.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Desidero che non sia pregiudicato il diritto dei deputati che volessero associarsi alle considerazioni espresse dall'onorevole Olivetti e dalla minoranza della Commissione, le quali tengono a revocare quell'articolo del decreto-legge che consente di tener conto, agli effetti della pensione, degli anni impiegati negli studi superiori. Quindi prego che nell'approvare i primi commi dell'articolo resti inteso che si potrà, nel paragrafo in cui si parla nell'articolo 13, presentare un emendamento con cui l'articolo 13 del decreto-legge si intende revocato.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Siamo certamente in sede di una discussione degli articoli e non ho mai potuto pretendere di precludere l'adito ad un emendamento che si potesse presentare. Ciascun deputato ha il diritto di presentare emendamenti all'articolo.

Ho dichiarato di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Celesia per le ragioni espresse.

Se saranno presentati emendamenti, la Camera li esaminerà.

OLIVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI. Data l'importanza della discussione propongo nuovamente che questa discussione sia rinviata.

PARATORE, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE, *presidente della Commissione*. La Commissione, data l'importanza della discussione e dato il modo affrettato di legiferare circa questo disegno di legge, consente al rinvio della discussione proposto dall'onorevole Olivetti.

DI FAUSTO, *relatore*. Come relatore del disegno di legge, mi oppongo al rinvio. (*Commenti*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Io mi sono opposto alla sospensiva, ma non posso non tener conto dell'andamento dei lavori parlamentari. È evidente che siamo nella condizione per cui tutti desideriamo che in questa seduta mattutina si esauriscano gli argomenti che sono all'ordine del giorno. Se pertanto un disegno di legge come questo deve dar luogo ad una lunga discussione, è chiaro che ci troveremo in condizione assai difficile, tanto più che vi sono altri disegni di legge per cui alcuni deputati richiedono che sia affrettata la discussione.

In queste condizioni io mi rimetto alla Camera. La Camera ha certo il diritto di discutere i disegni di legge. Ma la Camera riconoscerà che quando sopra un disegno di legge si ingaggia una discussione di grande importanza, in cui si accenna anche a questioni di principio, non sarebbe nemmeno bello fare affrettatamente la discussione con la pressione che viene da colleghi che attendono di discutere altri disegni di legge.

Se la discussione si vuol fare, si deve decidere che si discuta pacatamente, con calma, il che mi pare difficile in questo momento. Ora, non perchè non riconosca l'urgenza che questo disegno di legge sia approvato, ma per le considerazioni che ho fatto, mi associerei alla proposta di rinvio, qualora la Camera non deliberasse di discutere con tutta la pacatezza che l'argomento richiede.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, vi è di nuovo una proposta di rinvio fatta dall'onorevole Olivetti.

Sulla proposta di rinvio possono parlare due oratori contro e due a favore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lissia.

LISSIA. Credo che per le ragioni accennate dall'onorevole ministro del tesoro non sia il caso di rinviare la discussione. Io penso che la questione sollevata debba essere risolta immediatamente. Secondo me,

la stessa discussione non avrebbe ragione d'essere e pregherei gli onorevoli Olivetti e Modigliani di non voler insistere nell'emendamento per una ragione molto semplice.

Il decreto, che intendiamo convertire in legge, è stato applicato a tutti i funzionari collocati a riposo od esonerati di ufficio fino dal 1919. Quindi dobbiamo rispettare questi diritti quesiti. (*Approvazioni*).

D'altra parte faccio rilevare che il principio dell'articolo 13 ha trovato accoglimento nella nostra legislazione da un pezzo a proposito degli ufficiali medici militari.

Poi vi è un altro rilievo importantissimo. Bisogna tener presente che la riforma dell'Amministrazione eseguita nel 1919, alla quale si riferisce questo decreto, la riforma Ranelletti, ha tolto tutte o quasi le differenze di carriera e di stipendi esistenti fra funzionari di prima e seconda categoria.

Ora precisamente per dare un compenso ai funzionari di prima categoria, forniti di titoli di studio superiori e costretti ad entrare nell'Amministrazione in età più avanzata, si è voluto mitigare l'avvenuta equiparazione coll'accogliere il principio contenuto in quest'articolo. Per queste ragioni mi oppongo al rinvio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Federzoni.

FEDERZONI. Io mi oppongo alla proposta del rinvio, in quanto significherebbe una vera e propria mancanza dello Stato agli impegni che esso ha assunto...

MATTEOTTI. C'è già il decreto!

FEDERZONI...in quanto che una quantità di impiegati hanno già domandato e ottenuto il collocamento a riposo, in base precisamente alle agevolazioni, che sono contemplate in queste disposizioni.

Sarebbe uno di quei casi di iniquità, di mancanza di fede da parte dello Stato, che cooperano più di qualunque altro atto alla demoralizzazione della classe dei funzionari. Lo Stato deve dare l'esempio dell'adempimento ufficiale dei suoi impegni.

Altronde, la Corte dei conti ha già registrato una quantità di provvedimenti di quiescenza, appunto in base a questa disposizione.

Per questi motivi, ritengo che la proposta dell'onorevole Olivetti per il rinvio della discussione debba essere assolutamente respinta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare a favore della sospensiva l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Nessun danno è arrecato dalla sospensiva ai diritti degli impiegati. Il decreto ha già dato agli impiegati il trattamento portato da questo decreto, quindi è errato argomentare che dalla sospensiva essi avrebbero un danno. Gli impiegati sono perfettamente al sicuro: si tratta soltanto di discutere una questione che è al di fuori di questo. Non si faccia qui ancora un giuoco di demagogia elettorale. *(Rumori vivissimi all'estrema destra).*

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Desidero rettificare una asserzione dell'onorevole Matteotti.

Non è esatto che il rinvio non turbi e non danneggi, perchè mentre oggi la disposizione dell'articolo 13 si applica in base al decreto-legge a tutti i laureati, fino a questo momento non si può applicare, per esempio, ai professori universitari, perchè per caso — nobile caso — si può accedere alla carriera universitaria anche senza nessun titolo di studio.

Ne risulta che il rinvio pregiudica la situazione dei professori universitari, che vanno a riposo in questo periodo.

MATTEOTTI. Saranno dieci in tutta Italia!

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non importa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare pure a favore della sospensiva l'onorevole Majolo.

MAJOLO. Io credo che il ministro sia in equivoco, in quanto che il progetto ministeriale non riguardava questi professori universitari, i quali erano stati assunti senza titolo e senza laurea; riguardava semplicemente la conversione in legge del decreto. È stata la Commissione finanze e tesoro che ha osservato che, se si riconoscevano agli effetti della pensione gli anni di studio ai professori con laurea, tanto più dovevasi riconoscere ai professori senza laurea un periodo uguale a quello che sarebbe loro occorso per conseguire la laurea.

Ora, se questi professori non erano affatto indicati nel progetto di legge ministeriale, verranno a quesire il loro diritto quando verrà approvata la legge, per ora non sono affatto danneggiati.

Ecco perchè nulla si oppone alla sospensiva e non vi è danno per nessuno.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di sospensiva.

(Non è approvata).

Onorevole Celesia, mantiene ella il suo emendamento?

CELESIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Seguono due commi sui quali non vi sono emendamenti. Li rileggo:

«All'articolo 7 aggiungere: «In nessun caso la pensione potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio».

All'articolo 11 aggiungere i seguenti capoversi:

«La tabella n. 1 richiamata dall'articolo 79, testo unico, 21 febbraio 1895, n. 10, è sostituita dalla nuova tabella di assimilazione annessa alla presente legge.

«Anche per le pensioni della specie resta salva la disposizione del precedente articolo 7».

(Sono approvati).

È pervenuto alla Presidenza un emendamento dell'onorevole Modigliani all'articolo 13 del decreto che è così concepito:

«Senza pregiudizio dei provvedimenti definitivi già presi in base all'articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, l'articolo stesso è abrogato».

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Turati, Lollini, Bosi, Galeno, Zirardini, Bussi, Panebianco, Basso e Majolo.

L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgerlo.

MODIGLIANI. Io credo che questa sia la formula capace di risolvere la questione poco fa sollevata.

Non è evidentemente concepibile che la Camera, ora che un decreto-legge è stato applicato a tante persone, ora che la Corte dei conti ha ratificato molte liquidazioni fatte in base all'articolo 13 del decreto-legge, non è evidentemente possibile che la Camera non riconosca quello che è uno stato di diritto, oserei dire, perfetto. Ma certo, astrattamente ragionando, si potrebbe abrogare tutto quello che è stato fatto, ma la cosa sarebbe sensibilmente esagerata, e io non la propongo pensatamente. Ma, altra cosa è abrogare il già fatto, altra approvare la disputatissima disposizione.

Tale disposizione deve essere abrogata perchè illogica ed anti-giuridica, come risulta

anche dai soli argomenti addotti dall'onorevole Olivetti ai quali però mi permetto di aggiungere un altro.

Quando non si riconosce agli effetti della pensione nessuna forma di tirocinio sopportata dai più umili salariati dello Stato, è veramente assurdo e iniquo che sia riconosciuto agli effetti della pensione il periodo degli studi superiori.

Si facciano dei casi, e l'iniquità di questa disposizione verrà in rilievo.

Un bravo figliolo ottiene una borsa di studi; fa gli studi a spese della collettività; e con questi titoli raggiunge un posto privilegiato nella burocrazia dello Stato; come se tutto ciò non bastasse, quel privilegiato deve ancora godere un nuovo trattamento di favore.

La cosa è intollerabile, e costituisce un precedente tale che susciterà domanda di trattamento analogo da parte di chi sa quanti.

È doveroso che lo Stato paghi bene i propri dipendenti, ma è ora di mettere un freno a queste concessioni di favore che sono inammissibili, specialmente oggi, con lo stato di crisi che il paese attraversa.

Ecco perchè ho presentato quel mio emendamento, e mi auguro che la Camera lo approvi.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Desidero far notare agli onorevoli Modigliani e Olivetti che la disposizione, che qui si discute, non è un arbitrio, come potrebbe sembrare a prima vista. Basta considerare, per esempio, le tabelle di assunzione dei funzionari nell'Amministrazione centrale al grado di ragioniere e di segretario, e alla differenza che intercede tra gli anni di diploma dell'uno e di laurea dell'altro, e notare che si parte col medesimo stipendio iniziale: 4 mila per il ragioniere, 4 mila per l'avvocato.

Il risultato è questo: che il ragioniere (per la più pronta assunzione sua in ufficio rispetto all'avvocato che deve ancora fare dopo compiuti i suoi studi secondari quattro anni di università) non solo viene a godere di una posizione migliore ai fini dello stipendio, ma riesce a raggiungere il minimo indispensabile per la pensione prima dell'avvocato. Questo è il punto essenziale. Chi abbia dovuto prolungare i propri studi di quattro anni, effettivamente li perde ai fini della pensione.

Supponiamo che si stabilisca come minimo per le pensioni 25 anni di servizio. Chi è obbligato a cominciare il servizio quattro anni dopo, a parità di età può non aver raggiunto i 25 anni di servizio e non ha nessun diritto a pensione.

Questo è il punto che riesco malamente ad esprimere, ma che corrisponde a una vera differenza obiettiva.

D'altra parte questi quattro anni non sono regalati, perchè per avere questo beneficio il funzionario paga la ritenuta che avrebbe dovuto pagare in tutti i quattro anni.

Quindi l'onere dello Stato non esiste tranne per la sua quota; esiste semplicemente la possibilità per questo funzionario, che è stato quattro anni all'Università, di raggiungere il diritto alla pensione a parità degli altri.

Ecco il punto essenziale.

MODIGLIANI. Si aggrava la situazione, perchè quelli sono i pensionati che hanno minor bisogno di riguardo.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se muore prima, la vedova non ha diritto a pensione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Modigliani, di cui già ho dato lettura, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova e voto per divisione non è approvato).

Seguono altri sette commi dell'articolo unico, ai quali non sono stati proposti emendamenti. Ne do nuovamente lettura:

« All'articolo 13, sostituire il seguente:

« Gli impiegati civili forniti di laurea o diploma di studi superiori, quando questo titolo sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, oppure sia richiesto dagli attuali ordinamenti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo nella categoria cui essi appartengono, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità, e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato a norma del successivo articolo 14.

«Ditale facoltà potranno avvalersi anche i professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, per gli anni di durata legale del corso compiuto ed attinente alla materia insegnata.

« Gli impiegati, ai quali, oltre alla laurea o al diploma di studi superiori, siano stati richiesti, come condizione necessaria, corsi speciali o di perfezionamento, successivi a quelli anzidetti, potranno domandare che siano loro riconosciuti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei detti corsi

« A tale fine saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1^o del presente decreto, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

« All'articolo 14 sostituire il seguente :

« Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dell'impiego stabile abbiano, in seguito a nomina ministeriale o di autorità delegate, prestato servizio continuativo in qualità di straordinario, avventizio, commesso gerente demaniale e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

« Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno tenuti, a pena di decadenza, al pagamento di un contributo pari alla ritenuta stabilita dall'articolo 1^o del presente decreto, commisurato allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità e nei termini perentori che saranno stabiliti nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto ».

« Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano pure agli impiegati civili di ruolo provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il loro precedente servizio compiuto sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; nonchè agli agenti provenienti dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate ».

Pongo a partito questi commi.

(Sono approvati).

Qui verrebbe una proposta aggiuntiva dell'onorevole Matteotti, il quale propone

di aggiungere all'articolo 14 del decreto queste parole: « Agli stessi effetti potrà esservi il riconoscimento degli anni di servizio prestati dagli insegnanti presso le scuole e gli istituti comunali e provinciali ».

L'onorevole Matteotti ha facoltà di svolgerlo.

MATTEOTTI. Dato che per fondamento della pensione si computano gli anni di servizio, io penso essere uguale che per esempio gl'insegnanti abbiano prestato servizio in istituti o in scuole di comuni e di province o in istituti di Stato. Spesso è un puro caso l'appartenenza agli uni o all'altro ente.

Domando che non sia fatta differenza, e che, agli effetti della pensione, si tenga conto del servizio prestato anche presso scuole degli enti locali.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Esiste già una disposizione per le scuole pareggiate; ma per le scuole comunali non mi sembra giustificata la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, mantiene il suo emendamento?

MATTEOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Matteotti, firmato anche dagli onorevoli Donati, Tonello, Salvalai, Galeno, Musatti, Zirardini, Zanardi, Garibotti e Zanzi. Lo rileggo:

« Agli stessi effetti potrà essere chiesto il riconoscimento degli anni di servizio prestati dagli insegnanti presso scuole o istituti di istruzione comunali o provinciali.

Non è accettato dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Continuiamo.

All'articolo 22 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto, in quanto non siano contrarie ad altre disposizioni riguardanti specificatamente la materia delle pensioni militari, saranno, con le modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, estese anche ai militari di tutti i gradi dell'Esercito e della marina con la stessa decorrenza di cui all'articolo 21 ».

All'articolo 23 sostituire il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impiegati in servizio alla

data di attuazione del decreto stesso ed alle loro famiglie.

« Per gli impiegati che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali ».

(È approvato).

Con questo ultimo comma dell'articolo unico si intende approvata anche la tabella, della quale fu già data lettura.

Segue un articolo aggiuntivo dell'onorevole Toscano:

« Godranno dei benefici di cui al presente decreto anche coloro che sono andati in pensione col 1° ottobre 1919 ».

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Non posso accettare quest'articolo aggiuntivo per le stesse ragioni che ho detto all'onorevole Celesia.

PRESIDENTE. Onorevole Toscano, lo mantiene?

TOSCANO. Lo mantengo e...

PRESIDENTE. Può mantenerlo, ma non ha diritto di parlare.

Metto a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Toscano, testè letto.

(Non è approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano.

PRESIDENTE. Veniamo al disegno di legge: Assunzione da parte dello Stato della gestione di dazio di consumo nel comune di Venezia con Murano.

Se ne dia lettura.

MARTINI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 351-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

C'erano degli iscritti a parlare che hanno ritirato la loro iscrizione.

MATTEOTTI. No, la mia la mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora leggo, onorevole Matteotti, il suo ordine del giorno:

« La Camera,

ritenuto che lo Stato possa venire incontro alle gravi condizioni del comune di

Venezia particolarmente danneggiato dalla guerra;

ritenuto che dove la linea di vigilanza doganale coincide con quella daziaria, può essere assai più economico abbinare i due servizi:

autorizza il Governo a stipulare una speciale convenzione col comune di Venezia per esercitare il servizio daziario là dove concorre quella coincidenza e quella economia, versando l'importo dei dazi al comune senza detrarre la spesa del personale di Stato impiegatovi ».

Questo ordine del giorno è sottoscritto oltre che dall'onorevole Matteotti, dagli onorevoli Zanzi, Ventavoli, Nobili, Garibotti, Tonello, Gonzales, Salvalai e Bovio.

Il Governo lo accetta?

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Non accetto quest'ordine del giorno.

MATTEOTTI. Desidero svolgerlo.

PRESIDENTE. Ma è così chiaro!

MATTEOTTI. Una semplice dichiarazione.

Si tratta di un provvedimento a favore di un comune e di un comune della mia regione. Immaginatevi quindi con quanto piacere lo approverei.

Ma esso lede ogni principio di sana amministrazione.

Il disegno di legge, è anzitutto equivoco, perchè non specifica se si vuol fare uno speciale trattamento di favore a Venezia, o semplicemente un anticipo di cassa.

La relazione dell'onorevole Alessio su questo punto è assolutamente manchevole, anche perchè dovrebbe essere integrata da dati statistici.

Ora se si tratta di fare un trattamento speciale al comune di Venezia, perchè si trova in condizioni finanziarie difficili, in conseguenza della guerra, sono perfettamente d'accordo, e sarei perfettamente di accordo su qualunque provvedimento governativo venisse incontro ai bisogni del comune di Venezia. Ma da questo a invadere l'autonomia comunale e a passare allo Stato un servizio che è specificamente comunale, con tutti i danni che ne possono derivare, ci corre tanto da costringermi a negare la approvazione.

Date a Venezia sei milioni, dieci milioni, quello che occorre insomma, ma non dateli in questa forma.

Noi potremmo concepire un'assunzione del dazio solo per ragioni di economia, se la linea di vigilanza doganale coincidesse

con la linea di vigilanza daziaria, in modo che la unificazione dell'organo portasse una evidente economia, salvo dare a ciascuno poi il prodotto specifico della sua dogana o del suo dazio. Ma non possiamo anche ammettere questa riforma finanziaria e che è contraddittoria ad ogni principio di autonomia comunale.

Anche a Roma, a Napoli ed in altre città lo Stato ha assunto purtroppo il servizio del dazio; ma ciò è avvenuto per una infinità di cattive ragioni e perchè le camorre locali non permettevano che si percepisse il dazio o perchè lo Stato non arrivava a percepire il canone.

Non è questo il caso di Venezia, e quindi noi domandiamo che sia lasciato il dazio al comune di Venezia e che alle necessità della città provveda lo Stato in altro modo, o con una convenzione speciale là dove i due servizi si possono unificare con maggiore economia, risparmiando a Venezia ogni spesa di riscossione, ma lasciando che essa percepisca esattamente il prodotto del suo dazio, anche per gli sviluppi che ne può godere nel prossimo avvenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Questo disegno di legge riguarda un caso assolutamente eccezionale e rappresenta lo scioglimento di un impegno che verso Venezia fu preso, non solamente dallo Stato, ma da tutto il paese, per compensare la città dell'eroico martirio che essa ha sofferto durante la guerra.

Voci all'estrema sinistra. Ma questo non ha a che vedere col dazio!

SOLERI, *ministro delle finanze*. L'onorevole Matteotti parla di violazione dell'autorità comunale. Ora, questa è la forma che Venezia preferisce; forma che fu concordata e che non costituisce una sovvenzione ma semplicemente estende a Venezia il trattamento fatto ad altri comuni.

MATTEOTTI. Lo domanderemo allora per tutti i comuni d'Italia.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Questo trattamento non potrebbe essere esteso a tutti i comuni; ma sarebbe ingiusto, non sarebbe bello che il Parlamento non compensasse la città, assegnandole quello che le fu concesso per ragioni sia morali che patriottiche. (*Applausi*).

MATTEOTTI. Qui il patriottismo non c'entra.

Voi sfuggite alla questione. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, mantiene il suo ordine del giorno?

MATTEOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Dobbiamo fare la discussione sul testo del Governo o su quello della Commissione?

SOLERI, *ministro delle finanze*. Credo che potremo accordarci sul testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 1° del testo proposto dal Governo.

Art. 1.

« Per un ventennio, a partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle finanze, l'Amministrazione dello Stato assumerà la riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali del Comune di Venezia e di quello di Murano e pagherà al Comune di Venezia, a rate mensili posticipate, la somma annua netta di diciotto milioni di lire, compresa in essa la quota di concorso per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei in lire 335,631 che continuerà ad essere corrisposta al Comune medesimo fino a che non si verifichi l'ipotesi prevista nell'articolo 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

« Il Comune di Venezia continuerà a corrispondere a quello di Murano la quota ad esso dovuta sulle riscossioni daziarie secondo le convenzioni vigenti tra i due comuni. A tale effetto il reddito netto annuo sarà determinato deducendo dall'ammontare lordo delle riscossioni daziarie l'ammontare delle spese di gestione. Tale determinazione sarà fatta alla fine di ogni esercizio dalla Commissione centrale di cui all'articolo 101 del succitato testo unico, e, contro il provvedimento di detta Commissione, non sarà ammesso alcun ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Donati. Ne ha facoltà.

DONATI. Se si domanda la discussione sul testo del Governo per evitare la discussione e la votazione degli emendamenti proposti dalla Commissione all'articolo 2, lo si dica chiaramente.

Ma gli altri emendamenti sono stati concordati già col Governo e, se non si appro-

vassero, si danneggerebbe ingiustamente il comune di Murano.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Ha ragione l'onorevole Donati.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1 del testo della Commissione, così concepito:

Art. 1.

« Per un ventennio, a partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle finanze, l'Amministrazione dello Stato assumerà la riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali del comune chiuso di Venezia-Murano e pagherà al suddetto comune, a rate mensili posticipate, la somma annua netta di diciotto milioni di lire, compresa in essa la quota di concorso per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei in lire 335,631 che continuerà ad essere corrisposta al comune medesimo, fino a che non si verifichi l'ipotesi prevista nell'articolo 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

« Il comune di Venezia pagherà a quello di Murano, in rate mensili posticipate, la quota ad esso spettante, secondo la convenzione vigente tra i due comuni, sulla somma riscossa dallo Stato al netto della spesa derivante al comune per effetto del successivo articolo 6 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

« Se durante la gestione governativa, gli introiti daziari venissero a superare, dopo detratte le spese di amministrazione, il reddito annuo netto di lire 18,000,000, la parte della riscossione eccedente questa somma sarà in primo luogo devoluta a reintegrazione delle perdite eventualmente sostenute dallo Stato negli esercizi precedenti per pagamento al Comune del canone di cui all'articolo 1º, per spese di esercizio e per tutte indistintamente le spese d'impianto.

« Avvenuta la reintegrazione delle eventuali perdite di cui sopra, ogni ulteriore avanzo, oltre il reddito netto annuo di lire 18,000,000, sarà diviso, alla fine del rispettivo esercizio, nella proporzione di un decimo allo Stato e di nove decimi al Comune.

« Se alla fine del ventennio lo Stato non avrà potuto rivalersi sull'ammontare complessivo dei redditi daziari degli importi dei canoni ed accessori come sopra anti-

cipati la differenza costituirà un debito del comune di Venezia-Murano verso lo Stato ».

Sull'ultimo comma di quest'articolo vi sono tre emendamenti, che concordano tutti nella soppressione dell'ultimo comma, così concepiti:

« Si sopprima l'ultimo comma dell'articolo quale è formulato dalla Commissione.

« Musatti, Florian, Galeno, Tonello ».

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo del testo formulato dalla Commissione.

« Coris, Uberti, Guarienti, Galla, Curti, Roberti, Piva, Ferri L., Rosa, Fantoni, Biavaschi, Tessitori, Tovini, Corazzin, Cicogna, Frova ».

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo come formulato dalla Commissione.

« Giuriati, Devecchi, Colonna di Cesarò, Siciliani, Finzi, Krekich, Pesante, Paolucci ».

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Ho chiesto la parola per dire che, dopo la dichiarazione del ministro delle finanze che questo disegno di legge ha solamente lo scopo di alleviare le condizioni di Venezia, si arrivi alle estreme conseguenze logiche. Voi volete dare di più di quello che possa esser dato e in questo sono d'accordo, ma non potete fare un contratto per cui alla fine di un ventennio, se lo Stato non avrà potuto rivalersi, il comune di Venezia avrà verso di esso un debito. Se volete fare un beneficio a Venezia datele ogni anno 18,000,000 lire senza pretendere poi la reintegrazione delle eventuali perdite.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Io prego l'onorevole Matteotti a riflettere che la disposizione a cui egli accenna non è stata presa dal Governo, ma dalla Commissione.

MATTEOTTI. Io parlo della reintegrazione che si vuol fare negli ultimi anni.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. La prima parte è stata concordata col comune di Venezia, la seconda parte, che è quella la quale potrebbe dare occasione ai rilievi dell'onorevole Matteotti, non è stata proposta dal Governo, ma dalla Commissione e il Governo se ne rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Dovrei porre a partito i tre emendamenti all'ultimo comma del-

l'articolo 2. Per semplificare porrò a partito separatamente l'ultimo comma dell'articolo 2. Chi intende approvare gli emendamenti voterà contro l'ultimo comma dell'articolo 2.

Pongo intanto a partito i primi due capoversi dell'articolo 2, così concepiti:

« Se durante la gestione governativa, gli introiti daziari venissero a superare, dopo detratte le spese di amministrazione, il reddito annuo netto di lire 18,000,000, la parte della riscossione eccedente questa somma sarà in primo luogo devoluta a reintegrazione delle perdite eventualmente sostenute dallo Stato negli esercizi precedenti per pagamento al Comune del canone di cui all'articolo 1^o, per spese di esercizio e per tutte indistintamente le spese d'impianto.

« Avvenuta la reintegrazione delle eventuali perdite di cui sopra, ogni ulteriore avanzo, oltre il reddito netto annuo di lire 18,000,000, sarà diviso, alla fine del rispettivo esercizio, nella proporzione di un decimo allo Stato e di nove decimi al Comune ».

MUSATTI. Chiedo la parola per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSATTI. Dichiaro che voteremo contro l'articolo 2 non solamente per le ragioni addotte dall'onorevole Matteotti, ma perchè, di fronte alle dichiarazioni del Governo, che giustificano l'articolo 2, esclusivamente per averlo concordato con l'Amministrazione comunale di Venezia, io devo ritenere che questa Amministrazione, a nostro avviso, ha malamente provveduto agli interessi di Venezia, facendo gettito dell'autonomia del comune per un ventennio e impegnando tutte le finanze comunali per egual periodo di tempo. Il progetto all'articolo 2 vuol dire specialmente che il comune fa gettito della sua autonomia. Il che significa che l'Amministrazione di Venezia invece di richiedere allo Stato quella riparazione dei danni di guerra che la città aveva diritto di ottenere, e che lo Stato aveva il sacrosanto obbligo di rifondere, si è limitata ad un meschino espediente, che non mette riparo alle condizioni finanziarie del Comune di Venezia, e che non è che una elargizione mascherata da provvedimenti finanziari, i quali sono una veste ben trasparente.

È per questo che noi voteremo contro il progetto di legge.

PRESIDENTE. Metto dunque in votazione i primi due commi dell'articolo 2, dei quali ho già dato lettura.

(Sono approvati).

Metto ora in votazione il comma 3 dell'articolo 2, che rileggo:

« Se alla fine del ventennio lo Stato non avrà potuto rivalersi sull'ammontare complessivo dei redditi daziari degli importi dei canoni ed accessori come sopra anticipati la differenza costituirà un debito del Comune di Venezia-Murano verso lo Stato ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

PARATORE, *presidente della Commissione*. Dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze, la Commissione ritira questo comma.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo agli altri articoli.

Art. 3.

La gestione governativa sarà assunta in base alla linea daziaria ed alla tariffa dei dazi in vigore.

Le modificazioni che si rendessero necessarie alla linea daziaria ed alla tariffa, nel corso della gestione governativa, saranno adottate con decreto del ministro delle finanze, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1.

I contratti di abbonamento al dazio stipulati dal comune potranno essere risolti dall'Amministrazione dello Stato, con preavviso di un mese.

Tutte le concessioni che in materia daziaria abbia fin qui fatto il Comune, saranno rivedute per essere riconfermate, modificate o revocate. Le relative decisioni avranno effetto sessanta giorni dopo quello in cui l'Amministrazione finanziaria ne avrà data comunicazione in via amministrativa all'interessato.

(È approvato).

Art. 4.

Lo Stato subentrerà al Comune negli obblighi eventuali per affitti, canoni ed altri oneri consimili inerenti all'occupazione di terreni, fabbricati e casotti per la riscossione del dazio o per uso di uffici, di caserme per gli agenti di vigilanza e fruirà gratuitamente dei locali di proprietà comunale o di pertinenza demaniale eventualmente ceduti in uso al Comune.

Resta però in facoltà dell'Amministrazione governativa di far decadere, denunciandoli con preavviso di tre mesi, i contratti d'indole onerosa che l'amministrazione stessa non credesse conveniente di mantenere in vigore, avuto specialmente riguardo alla diversa sistemazione dei servizi e del personale.

Dovranno del pari essere ceduti all'Amministrazione governativa, a prezzo di stima, i casotti, le garette, i mobili, le bilancie, gli attrezzi ed i materiali di servizio, nonché i natanti in uso per il servizio di vigilanza, cogli accessori relativi, se l'Amministrazione stessa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà servibili e necessari.

(È approvato).

Art. 5.

Nell'attuale tabella organica del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo, approvata col Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 12, sono aggiunti i seguenti posti:

Ispettori principali, ispettori, contabili capi	N. 15
Primi ufficiali e primi contabili.	» 26
Ufficiali e contabili	» 50
Commessi	» 25
Visitatrici	» 4

A coprire i posti di Ispettore, Commisario, Contabile ed Ufficiale l'Amministrazione dello Stato assumerà in servizio il personale del ruolo daziario comunale, purchè sia riconosciuto in possesso dei requisiti necessari, a giudizio insindacabile di una Commissione nominata dal Ministro delle finanze, e composta di un presidente, designato dallo stesso Ministro, e di quattro membri, due dei quali designati dal Comune di Venezia e due scelti dal Ministro predetto fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Gli agenti del corpo comunale di vigilanza daziaria potranno essere assunti soltanto per coprire i posti di commesso, in quanto però, a giudizio insindacabile della Commissione predetta, posseggano i requisiti necessari.

Non sarà assunto dall'Amministrazione governativa il personale che abbia conseguito diritto al collocamento a riposo in base alle disposizioni dei regolamenti organici municipali.

Qualora tutti i posti previsti nel primo comma del presente articolo non risultino coperti dal personale comunale, sarà provveduto ai posti rimasti vacanti con assun-

zione di nuovo personale in base ad un concorso da bandirsi secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Sino a che non sia effettuato tale concorso, sarà temporaneamente provveduto al servizio mediante personale inviato in missione e tratto dal personale daziario di Roma, Napoli, e Palermo, e da quello delle dogane.

(È approvato).

Art. 6.

Per tutti gli impiegati ed agenti comunali che non siano assunti in servizio dell'Amministrazione governativa a termini del precedente articolo 4, provvederà il Comune entro i limiti da stabilirsi con apposita deliberazione consigliare, da approvarsi nei modi di legge, utilizzandoli in altri servizi municipali, anche fuori organico, o collocandoli a riposo, con provvedimenti speciali di favore non previsti dagli attuali regolamenti municipali, e sempre ed esclusivo carico del Comune, senza che ne possa derivare onere di sorta al bilancio dello Stato.

Qualora per effetto del passaggio in servizio dell'Amministrazione governativa gli impiegati ed agenti vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello di cui sono attualmente provvisti, la differenza fra il vecchio ed il nuovo stipendio sarà loro corrisposta dal comune fino a tanto che, per effetto di promozione o di aumento periodico, raggiungano lo stipendio massimo al quale hanno diritto secondo l'organico attualmente in vigore.

(È approvato).

Art. 7.

Il ruolo organico del personale della Guardia di finanza per la vigilanza della linea daziaria e per il servizio di riscontro è stabilito come segue:

<i>Ufficiali:</i>	
Maggiori	N. 1
Capitani	» 2
Ufficiali subalterni	» 4
<i>Truppa:</i>	
Marescialli maggiori	» 10
Marescialli capi	» 11
Marescialli ordinari	» 9
Brigadieri	» 24
Sottobrigadieri	» 18
Appuntati di prima classe	» 25
Appuntati di seconda classe	» 20
Guardie	» 239
Totale	N. 363

(È approvato).

Art. 8.

Con Decreto Reale sarà provveduto alle norme per il collocamento nel ruolo dell'Amministrazione governativa del dazio di consumo degli impiegati ed agenti provenienti dai ruoli comunali, agli assegni ed alle indennità al personale, nonché a quanto possa occorrere per disciplinare la gestione daziaria governativa del Comune di Venezia.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno approvate le istruzioni speciali di servizio e con decreti del Ministro del tesoro saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1921-22 i capitoli di spesa attinenti alla gestione medesima.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Provvedimenti in dipendenza dei terremoti. Se ne dia lettura.

MARTINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 849-).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a vincolare a garanzia di anticipazioni da ottenersi da Banche, Istituti di credito e Casse di risparmio, le somme che lo Stato deve corrisponderle in virtù di leggi e decreti-legge stanziati e da stanziare nei bilanci dei competenti Ministeri, in più esercizi finanziari per la costruzione di case economiche, casette popolari e rurali nelle regioni colpite dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1913 e 29 giugno 1919.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare all'Unione le anticipazioni predette al tasso di favore non superiore al 4.50 per cento.

« Tutte le somme ricavate dalle operazioni di cui sopra debbono essere versate

al conto corrente dell'Unione presso la Cassa depositi e prestiti.

« L'onere dei relativi interessi è a carico dell'Unione stessa ».

(È approvato).

Art. 2.

« I diritti a mutuo investiti nello acquisto di case economiche costruite dall'Unione edilizia nazionale in base alle vigenti disposizioni, beneficiano per il loro intero ammontare degli aumenti concessi con il Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, quando i lavori siano stati eseguiti dopo il 3 maggio 1920 ed entro il 31 dicembre 1923 ».

(È approvato).

Art. 3.

« I contributi governativi sui diritti a mutuo spettanti all'Unione edilizia nazionale, non utilizzati in costruzioni prima del 4 maggio 1920 saranno, fino al 31 dicembre 1922, liquidati dal Ministero del tesoro con gli aumenti consentiti sui diritti a mutuo e sui contributi stessi dal Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, nei limiti dei tre quarti degli aumenti stessi.

« L'Unione edilizia nazionale dovrà presentare semestralmente al tesoro lo stato dei lavori eseguiti con l'impiego di tali diritti a mutuo perchè possa provvedersi al conguaglio ed al pagamento dei residui aumenti.

« La Cassa depositi e prestiti sconterà i i contributi liquidati come sopra ed i residui aumenti a norma dell'articolo 359 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 ».

(È approvato).

Art. 4.

« Sono prorogate:

a) a tutto il biennio 1922-23 la disposizione del penultimo comma dell'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 21, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato D), già prorogato con l'articolo 2 del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2371. Per la spesa occorrente si faranno le relative iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro;

b) sino a tutto il 1923 la disposizione del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato O), già prorogata con l'articolo 2 del Regio decreto 25 novembre 1910, n. 2371.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad iscrivere sugli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22, 1922-23, 1923-24 le somme all'uopo occorrenti ».

(È approvato).

Art. 5.

« Sono prorogati al 31 dicembre 1923 :

a) il termine di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, già prorogato con l'articolo 2, lettera a) del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 166, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dal terremoto del 26 aprile 1917;

b) il termine di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, numero 1807, per la presentazione delle domande di contributo da parte dei privati danneggiati dal suddetto terremoto;

c) il termine di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, numero 697, già prorogato con l'articolo 2, lettera b) del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 166, per la presentazione da parte degli enti interessati delle domande di sussidi e di mutuo per riparare o ricostruire edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti a enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico danneggiati o distrutti dal medesimo terremoto ».

(È approvato).

Art. 6.

« Sono prorogati al 31 dicembre 1923 :

a) il termine di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, già prorogato con l'articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione di domande di sussidio e di mutui per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918;

b) il termine di cui agli articoli 11 e 12 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, già prorogato con l'articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dai terremoti predetti o per l'inizio o la continuazione della procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dagli stessi terremoti, per i quali è consentito il diritto al mutuo di favore.

« Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte dei danneggiati dai medesimi terremoti ».

(È approvato).

Art. 7.

« È data facoltà al Governo del Re di raccogliere in testo unico le disposizioni emanate per il terremoto 13 gennaio 1915, apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie pel coordinamento, ed estenderne l'applicazione ai terremoti successivi per i quali vigono disposizioni analoghe ».

A questo articolo l'onorevole Fulci propone il suo emendamento :

« Tale testo unico dovrà presentarsi al Parlamento per la ratifica dentro sei mesi dalla pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale*.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Potrei accettare questo emendamento qualora si riferisse anche ai terremoti antecedenti. Qualora si trattasse di coordinare tutte le disposizioni che vigono in questa materia, non ho alcuna difficoltà ad accettare qualsiasi emendamento in tale senso.

MICHELÌ, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo dovrebbe essere così concepito:

« È data facoltà al Governo del Re di raccogliere in testo unico le disposizioni emanate per i vari terremoti, apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie per il loro coordinamento ».

Il resto andrebbe soppresso ed invece verrebbe sostituito dall'emendamento dell'onorevole Fulci.

FULCI. Acconsento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 7, che risulta dunque così concepito :

« È data facoltà al Governo del Re di raccogliere le disposizioni emanate per i vari terremoti, apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie per il loro coordinamento.

« Tale testo unico dovrà presentarsi al Parlamento per la ratifica entro sei mesi dalla pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Art. 8.

« Pei lavori di ricostruzione, nuova costruzione e di riparazione di edifici appartenenti a privati, distrutti o danneggiati

dai terremoti 26 aprile e 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918, del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, eseguiti dopo il 5 maggio 1920 o da eseguire dalla pubblicazione della presente legge sino a tutto il 31 dicembre 1923 il concorso dello Stato sarà concesso nella misura stabilita dagli articoli 8 e 28 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 ».

A questo articolo 8 sono stati presentati i seguenti due emendamenti, il primo sottoscritto dagli onorevoli Stefani, Bacci, De Gasperis, Cingolani, Rocco Marco, Martini, Rosa, Guarienti, Merizzi e Giavazzi, è così concepito:

« Dopo le parole: 25 ottobre 1919, aggiungere: eseguiti dopo il 3 maggio 1920 ».

Il secondo emendamento, sottoscritto dall'onorevole Bosi è così concepito:

« Alle parole: eseguiti dopo il 5 maggio 1920, sostituire: compiuti dopo il 5 maggio 1920 ».

Ma nè l'onorevole Stefani, nè l'onorevole Bosi sono presenti.

S'intende che vi abbiano rinunciato.

DE NAVA, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, ministro del tesoro. Prego la Commissione di rinunciare a questo articolo 8, perchè la questione in esso sollevata ha bisogno di essere esaminata e coordinata alle disposizioni relative a tutti gli altri terremoti, perchè la retrodatazione del beneficio alle costruzioni eseguite prima dell'emanazione della legge, non è stata accordata con le disposizioni relative agli altri terremoti.

Forse sarà necessario farlo; ma bisognerà farlo per tutti.

Io quindi prego la Commissione di rinunciare all'articolo 8, coll'intesa che la questione sarà riesaminata con criteri della massima equità.

PISCITELLI, relatore. La Commissione non vi insiste.

PRESIDENTE. La Commissione, aderendo all'invito dell'onorevole ministro del tesoro, rinuncia al suo articolo 8.

Do quindi lettura dell'articolo 8 del testo governativo:

Art. 8.

« Per i lavori di ricostruzione, nuova costruzione e di riparazione di edifici appar-

tenenti a privati, distrutti o danneggiati dai terremoti del 26 aprile e del 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918 e del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 da eseguire dalla pubblicazione della presente legge sino a tutto il 31 dicembre 1923 il concorso dello Stato sarà concesso nella misura stabilita dagli articoli 8 e 28 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 ».

(È approvato).

Art. 9.

« È prorogato al 31 dicembre 1923 il termine del 31 dicembre 1920, fissato dall'articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, per la presentazione di domande di sussidio e di mutuo da parte di privati ed Enti danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919 e richiamato all'articolo 1 del Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, per quanto riguarda i privati e gli Enti danneggiati dai terremoti del 10 settembre e 25 ottobre 1919 ».

(È approvato).

Art. 10.

« Il concorso dello Stato per l'integrazione dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919, a norma dell'articolo 5 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, è stabilito sino a tutto l'anno 1923.

(È approvato).

Art. 11.

« Le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile complessivo, di cui siano provvisti i danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, aventi diritto al mutuo ed al contributo diretto dello Stato per la riparazione, ricostruzione, e nuova costruzione degli edifici danneggiati o distrutti dai predetti terremoti debbono intendersi nel senso che non si abbia da tener conto dei redditi mobiliari di categoria C) e D) ».

(È approvato).

Art. 12.

« I poteri del commissario straordinario di cui all'articolo 40 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, si estendono ai

comuni indicati nell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina.

Avverto che la discussione si svolgerà sul disegno di legge ministeriale, salvo per l'articolo 2, pel quale si terrà conto delle modifiche proposte dalla Commissione.

Si dia lettura del disegno di legge.

CAPPELLERI, segretario, legge: (V. Stampato n. 99-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procediamo all'esame degli articoli.

CUTRUFELLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFELLI, relatore. Ho chiesto di parlare semplicemente per dichiarare che la Commissione rinuncia a tutti gli emendamenti, meno a quelli all'articolo 2.

PRESIDENTE. Sta bene.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, col quale è istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina con le modificazioni rese necessarie dalla soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

(È approvato).

Art. 1.

È istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo con la denomi-

nazione di « Ente portuale di Messina » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

(È approvato).

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente portuale di cui al precedente articolo :

1°) la esecuzione delle opere di sistemazione del porto di Messina, di cui al progetto 15 agosto 1919, compilato dagli ingegneri cavalieri Giuseppe Fiorentini e Luigi Greco, per l'ammontare presunto di lire 41,300,000, delle quali lire 9,968,000 per arredamenti portuali e lire 1,532,000 per impianti, binari, condotture di acque, illuminazione, ecc. ;

2°) la gestione per anni settanta dalla data del presente decreto :

a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale porto, cioè di tutte le aree contenute nella zona che intercede fra i cigli delle banchine del porto e il limite del piano regolatore della città, nonché l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi.

È esclusa però dalle aree suddette quella che dal progetto di cui al n. 1 del presente articolo risulta destinata alla costruzione della nuova cortina del porto, progettata dal comune di Messina, la quale rimane aggregata al piano regolatore della città e viene, per la parte che non sia già di sua pertinenza, ceduta al comune di Messina, con espressa facoltà di costruirvi in accrescimento del suo patrimonio, edifici ad uso del commercio e del traffico del porto. È pure esclusa l'area occupata dalla stazione dei *ferry boats* e dei binari relativi ;

b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale ;

c) dell'attuale bacino di carenaggio.

L'Ente assumerà inoltre la gestione di tutte le altre aree formanti parte della zona falcata, anche per la istituzione di depositi franchi e per l'impianto di stabilimenti industriali, a sensi dell'articolo 410 del testo unico approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1339.

(È approvato).

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di :

a) un presidente nominato con Regio decreto su proposta del ministro dei

lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro;

b) due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, uno amministrativo ed uno tecnico;

c) un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile e un funzionario delle ferrovie dello Stato;

d) un funzionario del Ministero del tesoro;

e) un funzionario del Ministero della marina;

f) due rappresentanti dell'Unione edilizia nazionale;

g) un rappresentante della provincia di Messina e uno del comune di Messina;

h) un rappresentante della Camera di commercio di Messina.

I funzionari sono nominati dai rispettivi ministri, i rappresentanti dell'Unione edilizia nazionale dal Consiglio di amministrazione centrale ed i rappresentanti della provincia, del comune e della Camera di commercio dai rispettivi Consigli anche fuori del loro seno.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente.

Le prime nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al successivo articolo.

(È approvato).

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria commercio e lavoro, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, colle eventuali modifiche, mediante Regio decreto su proposta dei ministri anzidetti.

(È approvato).

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario, per la

durata di non oltre sei mesi, salvo la proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

(È approvato).

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'articolo 2, l'ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente dovrà presentare, successivamente, in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le lire 200,000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere tale approvazione quando importino spesa superiore di oltre lire 100,000 a quella preventivata per le rispettive opere, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo contenute in tali limiti saranno approvate dal Consiglio d'amministrazione dell'ente con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto l'Ente riceverà la consegna delle aree necessarie per la esecuzione dei lavori.

(È approvato).

Art. 8.

L'Ente dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto e darli ultimati entro otto anni dallo inizio.

Su richiesta dell'Ente e per cause ad esso non imputabili, da valutare a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, potranno essere prorogati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere.

(È approvato).

Art. 9.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere, o se queste non fossero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il

Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi inutilmente sei mesi dalla scadenza di detti termini la concessione potrà essere risolta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che all'esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche di conto del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 10.

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero stesso la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, eseguito il quale, rimetterà gli atti all'Ente, per l'approvazione ove le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici perchè l'opera dell'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici sentito il preventivo parere dei Corpi consultivi, quando ciò che si promette si abbandona o si paga superi le lire 100,000.

A formare quest'importo concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, sarà consegnata alla Capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti dei quali gli è affidata la gestione ai termini dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 11.

Per far fronte alle spese che gli competono l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui al n. 1, articolo 2 del presente decreto, esclusi gli arredamenti portuali;

b) contributo nella spesa per le opere di cui all'articolo 18, da parte degli Enti locali interessati come per legge;

c) proventi di concessione di uso e di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

d) provento di tasse portuali;

e) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni alle opere date in concessione;

f) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge, e da qualsiasi altra causa.

(È approvato).

Art. 12.

Le spese per gli arredamenti portuali sono a carico esclusivo dell'Ente.

Le spese per la esecuzione delle altre opere di cui al n. 1, articolo 2, con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 per cento decorrenti dalla data delle effettiva erogazione, saranno rimborsate dallo Stato durante la costruzione mediante annualità posticipate di lire 1,500,000 ognuna comprensiva di capitale e interessi. L'importo però delle dette annualità non potrà mai superare i quattro quinti dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'Ente secondo le risultanze dei certificati regolarmente emessi dall'ufficio del Genio civile.

Ultimate tutte le opere ed eseguitone il collaudo si accerterà definitivamente la residua somma da rimborsare all'Ente e che lo Stato ammortizzerà in trenta annualità posticipate comprensive di capitale e di interessi allo stesso saggio del 5.50 per cento.

(È approvato).

Art. 13.

Lo Stato potrà in ogni tempo, previo avviso di due anni, liberarsi dal pagamento delle annualità non ancora scadute, versando all'Ente la somma capitale corrispondente.

(È approvato).

Art. 14.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere :

a) una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto e che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata ;

b) una tassa sui passeggeri che imbarchino o sbarchino nel porto e che non potrà superare lire 6, 4 e 1 secondo le classi, salvo l'aumento del 50 per cento per quei passeggeri che provengono o siano diretti al di là degli stretti.

Le tasse predette saranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

(È approvato).

Art. 15.

Per la provvista di fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa dei depositi e prestiti sono autorizzate a concedere anticipazioni e mutui al tasso non superiore al normale all'Ente stesso per la esecuzione delle opere.

(È approvato).

Art. 16.

Le tariffe e le condizioni per l'esercizio ed uso pubblico delle relative aree ed opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

L'esercizio dell'esistente bacino di carenaggio sarà disciplinato con apposito regolamento, da approvarsi dal ministro stesso di concerto con quello della marina.

(È approvato).

Art. 17.

Le banchine, piazzali e le aree di cui all'articolo 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui sopra.

Esso potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure

mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

(È approvato).

Art. 18.

Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese :

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi ;

b) alle sostituzioni e rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento ;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione.

(È approvato).

Art. 19.

Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'articolo 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruiti durante la concessione.

(È approvato).

Art. 20.

L'Ente dovrà, entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria, commercio e lavoro il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, e altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'Ente, di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle amministrazioni in-

teressate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso potranno esser devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento, a diminuzione di tasse portuali o a sgravio delle quote di contributo per la manutenzione a carico degli Enti interessati.

(È approvato).

Art. 21.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

(È approvato).

Art. 22.

Le opere contemplate nel progetto di massima 15 agosto 1919, di cui all'articolo 2, sono dichiarate di pubblica utilità. Per le relative espropriazioni, alle quali provvederà l'Ente portuale, gradualmente secondo il bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli. Le opere con l'approvazione dei progetti esecutivi sono dichiarate urgenti ed indifferibili, a norme dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

Art. 23.

Le controversie tra lo Stato e l'Ente, in dipendenza del presente decreto, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di arbitri, nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, al quale spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e il lodo non sarà soggetto ad altro gravame che il ricorso in Cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Consiglio, costituito come sopra.

(È approvato).

Art. 24.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle

imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, nonchè da qualunque altra imposta o tassa.

Fino all'anno 1933, incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione e al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario fra quelli appartenenti all'Amministrazione dello Stato a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciare copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno versati all'Ente.

(È approvato).

Art. 25.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziati, a partire dall'esercizio finanziario 1920-21, le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dopo dedotte quelle occorrenti per completamento di lavori in corso, dai fondi autorizzati per il porto di Messina dalla legge 13 luglio 1910, n. 466.

(È approvato).

Art. 26.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

(È approvato).

Art. 27.

Oltre le disposizioni di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1933, alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie che sorgessero nell'attuale zona industriale e nella zona falcata o a quelli che ivi si

ampliassero e trasformassero saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica contenute nelle leggi 8 luglio 1904, n. 350, e 12 marzo 1911, n. 258.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

(È approvato).

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

(È approvato).

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiatègrasso-Busto Arsizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiatègrasso-Busto Arsizio.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 18-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonocore, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

1°) a presentare, alla ripresa dei lavori parlamentari, un disegno di legge per la costruzione, a cura diretta dello Stato, della ferrovia Roccasecca-Formia;

2°) a por mano, senza ulteriore indugio all'ampliamento della stazione ferroviaria di Caserta ed alla costruzione dei sottopassaggi nelle stazioni di Caserta e di Caianello ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BUONOCORE. Onorevoli colleghi, non sembri a voi intempestivo ed inopportuno l'ordine del giorno che ho presentato, per ottenere dal Governo l'adempimento di una promessa più volte fatta e finora non mantenuta.

Avrei taciuto, se non fosse venuto in discussione il disegno di legge col quale si propone l'autorizzazione della spesa di 50 milioni per costruzione di un'altra linea nel nord a cura diretta dello Stato.

Non voglio oppormi all'approvazione del disegno di legge in esame, ma non posso astenermi dal rilevare la disparità di trattamento che vien fatta al Mezzogiorno d'Italia dove mancano le comunicazioni che sono nel Nord.

Non discuto se la nuova linea Abbiatègrasso-Busto Arsizio fosse proprio indispensabile alle esigenze del traffico.

E del resto hanno saputo bene tutelare i loro interessi quelle popolazioni che ne hanno preteso la costruzione. Ma perchè non si è pensato contemporaneamente a costruire una nuova linea anche nel Mezzogiorno e propriamente la Roccasecca-Formia che da più anni si invoca, oltre che per inderogabili esigenze d'indole commerciale anche per ragioni strategiche?

Ancora: mentre si concedono cinquanta milioni per la costruzione di una ferrovia, si negano dal Tesoro i fondi per la costruzione di due sottopassaggi, l'uno alla stazione di Caserta, l'altro alla stazione di Caianello, con la magra scusa che sono esauriti i fondi per opere di carattere patrimoniale. E tutte queste due opere complessivamente costano appena tre o al massimo quattro milioni. È giustizia distributiva codesta?

Io auguro di non dover tornare più su tale argomento, sperando che il Governo guardi con occhio più benevolo il dimenticato Mezzogiorno. Ma dichiaro, anche in nome di nostri colleghi assenti in questo momento, che mi opporrò a qualsiasi altro disegno di legge che ci venisse presentato, se non si adotterà per lo innanzi una politica di maggiore equilibrio nella concessione di opere, delle quali non deve più oltre essere differita la costruzione.

Prego, intanto, il Governo di accettare il mio ordine del giorno.

Debbo rilevare con rammarico che l'amministrazione dei lavori pubblici non ritiene di dover rispondere.

MICHELI, ministro dei lavori pubblici; Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Buonocore ha voluto dare un significato alla mia non risposta che esula completamente dalle mie intenzioni. Si tratta di progetto di legge dal mio antecessore già da tempo proposto e di tutti i provvedimenti oggi discussi questo solo riguarda il settentrione. Non era quindi il caso di fare una questione di questo genere.

Ho già dichiarato il mio pensiero in tante altre circostanze ed anche recentemente in Senato... (*Interruzione del deputato Buonocore*) mi rincesce che lei dica di no, ma lei non c'era; ho fatto tutte le dichiarazioni che erano possibili al riguardo. Per la questione che interessa l'onorevole Buonocore...

BUONOCORE. No, no, non interessa me, onorevole ministro, interessa l'economia nazionale.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Interessa particolarmente lei e i suoi colleghi. (*Interruzione dell'onorevole Visco*). Lei lo sa benissimo, onorevole Visco, perchè ne ho discusso con lei altra volta e non capisco perchè si facciano ora queste questioni. (*Interruzioni*).

Ripeto che non ho nessuna difficoltà di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Buonocore. Non ho risposto, perchè mi pareva che fosse perfettamente inutile, in quanto l'accordo è completo da parte del Governo e nessuno ha fatto e può fare eccezioni a questo riguardo.

Mi rincesce che il tono che ha assunto ora l'onorevole Buonocore possa aver fatto credere a contrasti. Ma il suo intendimento è completamente conforme al mio e a quello del Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Buonocore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata la costruzione, a cura diretta dello Stato, della ferrovia Abbiategrasso-Busto Arsizio ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« Per la costruzione della suddetta ferrovia è autorizzata la spesa di lire 50,000,000 da stanziarsi nello Stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 milioni nell'esercizio finanziario 1920-21, e di lire 15,000,000 in ciascuno degli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-1924 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

« Il ministro del tesoro provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni, i fondi occorrenti per gli stanziamenti di cui all'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Art. 4

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni conseguenti dalle suindicate autorizzazioni ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Treves a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TREVES. In nome della II Commissione permanente (rapporti politici con l'estero e colonie) mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri nel Regno, e decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915 che ne proponeva la validità fino alla fine della guerra, e ratifica il Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1325, che prorogava di sei mesi la durata in vigore del citato Regio decreto.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole Mancini Augusto ha facoltà di presentare una relazione.

MANCINI AUGUSTO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo allo stato giuridico degli insegnanti delle scuole pareggiate.

PRESIDENTE. Sarà stampata, distribuita e iscritta all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
 PROF. T. TRINCHERI